

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

MASSIMARIO

2012

(in ordine di deposito del relativo lodo)



2 gennaio 2012
(massime del 17 aprile 2012)

**U.S. ALESSANDRIA 1912 Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
e MONZA BRIANZA SpA (parte interventrice *ad opponendum*)**

(prot. n. 1993 del 26 agosto 2011)

[retrocessione]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Massime

(1) La parte può esercitare la facoltà di nomina dell'arbitro tramite un terzo, trattandosi di una applicazione del generale principio della rappresentanza.

(2) L'intervento di terzi nel procedimento arbitrale presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport non è regolato dal "Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport" e, pertanto, è rimesso alla valutazione del Collegio caso per caso, ovvero a seconda della necessarietà dell'intervento, della sua rilevanza e della sua avvenuta partecipazione nei giudizi endoassociativi, che costituiscono oggetto di gravame.

(3) Le intercettazioni telefoniche, il cui uso a fini probatori è ritenuto legittimo dalla giurisprudenza consolidata presso il TNAS (allorquando queste siano state acquisite ai sensi dell'art. 2, comma 3, l. n. 401/89).

2 gennaio 2012
(massima del 17 aprile 2012)

Sig. DANIELE QUADRINI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2144 del 15 settembre 2011)

[squalifica]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Massima

(1) Ai fini della ri-determinazione della sanzione da parte del Collegio arbitrale è necessario differenziare tra “omessa denuncia” e “ritardata denuncia”.

2 gennaio 2012
(massime del 17 aprile 2012)

INTERNATIONAL SPORT SERVICESpA / A.S. BARI SpA

(prot. n. 1648 del 30 giugno 2011)

[rapporti economici società agente e società sportiva]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Cons. Silvestro Maria Russo

Massime

(1) Il TAR del Lazio (pronuncia n. 33247 dell'11 novembre 2010) ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all'AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell'ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l'AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all'arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse *eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti*. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell'ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall'Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del Lazio, risulterebbe penalizzato dall'obbligatorietà della clausola arbitrale.

Nel caso in esame, le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi arbitrali previsti dall'ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS – anziché l'AGO – è provenuta dall'Agente ovvero da

colui che, secondo il TAR, risulterebbe penalizzato dall'obbligatorietà della clausola arbitrale.

(2) Il potere di rappresentanza, così come il conferimento di incarichi di assistenza e consulenza in favore di agenti di calciatori, viene provato dal Comunicato Ufficiale n. 55/CDN (2009/2010) fornito a prova dalla parte ricorrente. Laddove, comunque, vi fosse stato un eccesso ovvero un difetto del potere di rappresentanza, questa verrebbe a essere sanata ex art. 1399 c.c., il quale consente che il rappresentato possa ratificare anche per *facta concludentia* l'atto posto in essere dal rappresentante in carenza o mancanza di poteri allorché egli accerti gli effetti dell'atto nella propria sfera giuridica.

(3) La situazione contrattuale e i relativi inadempimenti vengono provati documentalmente dai mandati fra la società sportiva, l'agente e la loro appendice, dalle fatture emesse in favore della società sportiva e dai corrispondenti bonifici bancari effettuati dalla stessa società in favore della International Sport Services.

(4) Sono riconosciuti, esclusivamente, gli interessi in misura pari al tasso legale. Diversamente, la somma sopra indicata è invece maggiorata dell'Iva in quanto (cfr. Lodo 13 ottobre 2011 Carpeggiani vs. Schelotto) «*[è] dovuto il pagamento dell'IVA sull'importo corrisposto a titolo di indennità per la cessazione anticipata del rapporto in quanto: 1) ai sensi dell'art. 52, comma 2, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 costituiscono reddito da lavoro autonomo e le indennità per la cessazione dei rapporti d'agenzia, quale deve qualificarsi l'attività dell'Agente di calciatore anche secondo i costanti orientamenti della giurisprudenza arbitrale sportiva; 2) in ogni caso si tratterebbe di indennità corrisposta a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di reddito diretta a risarcire il cd. Lucro cessante e quindi soggetta a tassazione ai sensi di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 7 dicembre 2007 n. 356/E [...]*».

26 gennaio 2012
(massima del 27 gennaio 2012)

PROF. GIORGIO PARRETTI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1668 del 5 luglio 2011)

[sanzione pecuniaria]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Gabriella Palmieri

Avv. Aurelio Vessichelli

Massima

(1) L'art 30 dello Statuto della FIGC esclude il ricorso all'arbitrato per le decisioni «*che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a € 50.000*».

Tale previsione, pur essendo riferita alla soppressa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, deve intendersi applicabile anche alla competenza del T.N.A.S., che l'ha sostituita.

L'art. 12 *ter* dello statuto del CONI, che determina le attribuzioni del TNAS, sottolinea la natura squisitamente arbitrale delle funzioni decisorie ad esso demandate, prevedendo per l'avvio di un procedimento arbitrale, la sussistenza di una clausola compromissoria che regoli e determini la chiamata in arbitrato. Nel caso in questione tale clausola è rinvenibile nel citato art. 30 comma 3 dello Statuto della FIGC. Giova al riguardo ricordare che, attraverso l'ordinamento federale, i soggetti che ne fanno parte accettano le norme regolatrici dello stesso, tra cui la clausola arbitrale precedentemente indicata, che costituisce parte integrante del contratto associativo. Si verte quindi, in ipotesi di arbitrato volontario, che trova la propria fonte nella libera scelta delle parti ed alla cui regolamentazione esse hanno previamente consentito.

Giova, altresì, ricordare che il TNAS non può essere considerato alla stregua di un organo di giustizia di terzo grado. Come, dall'altra parte già sottolineato in precedenti decisioni, la

Camera di Conciliazione e di Arbitrato è oggi sostituita da due distinte istituzioni: l'Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale Nazionale dello Sport. La qualificazione di ultimo grado della giustizia sportiva è riservata dall'art. 1, comma 2 del Codice dell'Alta Corte alla medesima, mentre il TNAS "amministra gli arbitrati". Si deve pertanto supporre che l'alternatività della competenza arbitrale rispetto a quella dell'Alta Corte indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l'alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS da un lato e quella della giustizia sportiva presso l'Alta Corte, dall'altro lato.

Vi è, dunque, una diversità negli strumenti di tutela, che determina una facoltà per le parti, le quali possono scegliere, nei limiti della competenza arbitrale, di avvalersi dell'arbitrato previsto dal Codice dei Giudizi presso il TNAS, ovvero ricorrere all'Alta Corte, quale "organo di giustizia sportiva", in assenza di una preventiva opzione per la prima via.

La chiamata in arbitrato può essere svolta allorquando rientri nei modi e nei limiti previsti e disciplinati nella clausola compromissoria, di cui all'art. 30 dello Statuto FIGC.

27 gennaio 2012
(*massime del 23 aprile 2012*)

**Sig. IVAN NICOLA BELLAROSA / AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – COMMISSIONE
SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA**

(prot. n. 0793 del 1° aprile 2011)

[esclusione gara]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Dario Buzzelli

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Avv. Gabriella Palmieri

Massime

(1) Il Collegio arbitrale è competente a decidere della controversia. L'art. 2, comma 1, del Codice TNAS, rubricato «controversie deferite alla competenza arbitrale del Tribunale», stabilisce che «le Federazioni sportive nazionali (...) possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel loro ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale». L'art. 12 ter dello Statuto del CONI prevede, a sua volta, che il TNAS, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, ha la competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati o tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale. In tale delineato quadro normativo si inserisce la previsione contenuta nell'art 39, ultimo comma, del Regolamento CSAI, a tenore del quale «E' fatto salvo il ricorso agli Organi di Giustizia del CONI di cui allo Statuto del CONI». L'espressa salvezza del ricorso agli organi di giustizia previsti dallo Statuto del CONI integra, a giudizio del Collegio, la previsione della devoluzione al TNAS delle controversie sportive alla quale fanno esplicito riferimento i richiamati art. 2 del Codice TNAS e 12 ter dello Statuto del CONI. Non é possibile sostenere — in contrario — che la norma alluda soltanto all'ipotesi astratta del

ricorso agli Organi di Giustizia del CONI e che difetterebbe invece nel Regolamento una previsione espressa circa la possibilità di deferire alla Competenza arbitrale del TNAS le controversie sportive, giacché un tale assunto, oltre ad essere smentito dal chiaro contenuto della norma, equivale a riconoscere che il disposto dell'art. 39, ult. Comma, del Regolamento CSAI è nulla più che un pleonaso. Se si intendeva statuire l'astratta possibilità che il Regolamento della Federazione potesse prevedere il ricorso al TNAS non v'era certo bisogno di una norma del tenore di quello dell'art. 39, ultimo comma, del Regolamento, ma sarebbe stato invece sufficiente la previsione dell'art. 12 ter dello Statuto del CONI.

(2) Circa la prospettazione della competenza degli organi di giustizia del CONI come alternativa rispetto a quella dell'organo arbitrale endofederale - e che riguarderebbe, quindi, solo quelle questioni che, pur originate da attività sportiva o associativa, non rientrano nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali e del Giudice Amministrativo - dalla mera collocazione della disposizione dell'art. 39, ultimo comma, del Regolamento (che fa salva la competenza degli organi di giustizia del CONI), nel contesto della previsione normativa che disciplina il Collegio arbitrale endofederale, non può inferirsi né la supposta alternatività tra quest'ultimo Collegio arbitrale e il TNAS, né, tanto meno, l'ipotizzata limitazione della competenza in capo allo stesso TNAS. Il tenore letterale della più volte richiamata disposizione dell'art. 39, ultimo comma, è tale da far apparire, di per sé, arbitraria la prospettata alternativa; d'altro canto, la limitata competenza del Collegio arbitrale endofederale è prevista dall'art. 33 del Regolamento, disposizione, questa, nella quale non vi è il sia pur minimo accenno agli Organi di Giustizia del CONI.

(3) In ordine alla circostanza per la quale l'ACI-CSAI non avrebbe mai inteso prestare "adesione" agli Organi di Giustizia del CONI ed avrebbe, anzi, già nel 2004, manifestato la volontà "di uscire dalla Camera Arbitrale del CONI" occorre considerare che la fonte della potestas iudicandi del Collegio non discende dalle deliberazioni degli organi apicali, ma dal valore negoziale dei rispettivi regolamenti e statuti. La scelta di sottrarsi al sistema di giustizia del CONI, per quanto espressa nella corrispondenza intercorsa tra l'ACI-CSAI e il CONI, non ha rilievo alcuno se non viene consacrata nel negozio che disciplina i rapporti associativi: diversamente si avrebbe una lesione dei diritti degli associati, i quali si troverebbero esposti a variazioni dei patti sociali senza potere intervenire nei relativi processi decisionali. Tale principio era stato fatto proprio anche dalla Camera di conciliazione e arbitrato del CONI la quale, nel lodo Anastasi/ACI-CSAI del 13.3.2006,

aveva stabilito che la delibera del 18.11.2004 del Comitato esecutivo dell'ACI – CSAI concernente la fuoriuscita dell'ACI dalla Camera di Conciliazione e arbitrato per lo Sport non avesse di per sé – indipendentemente da ogni approfondimento in ordine alla giuridica compatibilità dell'indirizzo espresso dall'ACI rispetto al disposto del previgente art. 12, comma 4°, dello Statuto del CONI – idoneità a concretizzare una valida revoca dell'adesione al sistema della Camera, originariamente deliberata secondo il procedimento statutario.

(4) Secondo il condivisibile orientamento espresso dall'Alta Corte di Giustizia e recepito anche dal TNAS è «frutto di un fraintendimento del sistema» ritenere che le norme statutarie del CONI, istitutive dei nuovi Organi di Giustizia sportiva (quali l'Alta Corte e il TNAS), avrebbero dovuto essere recepite negli ordinamenti federali dagli statuti e dai regolamenti delle singole Federazioni sportive nazionali. Ciò in quanto non è dubitabile che «il CONI (...) ha titolo, al pari delle Federazioni, a dar vita, avvalendosi dell'autonomia ad esso espressamente riconosciuta anche dalla legislazione statale, ad organismi di giustizia sportiva chiamati ad esercitare la propria iurisdictione a sviluppo e completamento della precedente fase di giustizia federale, in quelle ipotesi nelle quali il CONI ritenga di introdurre un'ulteriore fase di contenzioso esofederale» (Cfr. Decisione n. 1 del 14 maggio 2009 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva; Lodo ASC Settebagni Calcio Salario – FIGC del 3 settembre 2009).

(5) La sanzione dell'esclusione della classifica irrogata all'istante non si situa al di sotto della soglia di arbitrabilità delle controversie stabilite dall'art 12 ter dello Statuto del CONI in quanto tale sanzione comporta la perdita di un risultato acquisito. Sicchè essa, a differenza delle sanzioni interdittive, risolvendosi nel sacrificio di un risultato conquistato in gara e in virtù del merito sportivo, appare collocarsi al di sopra della linea di rilevanza stabilita dalla richiamata norma dell'art. 12 ter dello Statuto del CONI. Sulla scorta, quindi, del criterio ermeneutico posto dall'art. 808 quater c.p.c., a tenore del quale «nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce», la controversia in questione va ricompresa nel novero di quelle arbitrabili ai sensi dell'art 12 ter dello Statuto del CONI.

27 gennaio 2012
(massime del 23 aprile 2012)

**Sig. IVAN NICOLA BELLAROSA / AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – COMMISSIONE
SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA**

(prot. n. 0794 del 1° aprile 2011)

[annullamento tempi di qualificazione]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Dario Buzzelli

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Avv. Gabriella Palmieri

Massime

(1) Il Collegio arbitrale è competente a decidere della controversia. L'art. 2, comma 1, del Codice TNAS, rubricato «controversie deferite alla competenza arbitrale del Tribunale», stabilisce che «le Federazioni sportive nazionali (...) possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel loro ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale». L'art. 12 ter dello Statuto del CONI prevede, a sua volta, che il TNAS, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, ha la competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati o tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale. In tale delineato quadro normativo si inserisce la previsione contenuta nell'art 39, ultimo comma, del Regolamento CSAI, a tenore del quale «E' fatto salvo il ricorso agli Organi di Giustizia del CONI di cui allo Statuto del CONI». L'espressa salvezza del ricorso agli organi di giustizia previsti dallo Statuto del CONI integra, a giudizio del Collegio, la previsione della devoluzione al TNAS delle controversie sportive alla quale fanno esplicito riferimento i richiamati art. 2 del Codice TNAS e 12 ter dello Statuto del CONI. Non é possibile sostenere — in contrario — che la norma alluda soltanto all'ipotesi astratta del

ricorso agli Organi di Giustizia del CONI e che difetterebbe invece nel Regolamento una previsione espressa circa la possibilità di deferire alla Competenza arbitrale del TNAS le controversie sportive, giacché un tale assunto, oltre ad essere smentito dal chiaro contenuto della norma, equivale a riconoscere che il disposto dell'art. 39, ult. Comma, del Regolamento CSAI è nulla più che un pleonaso. Se si intendeva statuire l'astratta possibilità che il Regolamento della Federazione potesse prevedere il ricorso al TNAS non v'era certo bisogno di una norma del tenore di quello dell'art. 39, ultimo comma, del Regolamento, ma sarebbe stato invece sufficiente la previsione dell'art. 12 ter dello Statuto del CONI.

(2) Circa la prospettazione della competenza degli organi di giustizia del CONI come alternativa rispetto a quella dell'organo arbitrale endofederale - e che riguarderebbe, quindi, solo quelle questioni che, pur originate da attività sportiva o associativa, non rientrano nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali e del Giudice Amministrativo - dalla mera collocazione della disposizione dell'art. 39, ultimo comma, del Regolamento (che fa salva la competenza degli organi di giustizia del CONI), nel contesto della previsione normativa che disciplina il Collegio arbitrale endofederale, non può inferirsi né la supposta alternatività tra quest'ultimo Collegio arbitrale e il TNAS, né, tanto meno, l'ipotizzata limitazione della competenza in capo allo stesso TNAS. Il tenore letterale della più volte richiamata disposizione dell'art. 39, ultimo comma, è tale da far apparire, di per sé, arbitraria la prospettata alternativa; d'altro canto, la limitata competenza del Collegio arbitrale endofederale è prevista dall'art. 33 del Regolamento, disposizione, questa, nella quale non vi è il sia pur minimo accenno agli Organi di Giustizia del CONI.

(3) In ordine alla circostanza per la quale l'ACI-CSAI non avrebbe mai inteso prestare "adesione" agli Organi di Giustizia del CONI ed avrebbe, anzi, già nel 2004, manifestato la volontà "di uscire dalla Camera Arbitrale del CONI" occorre considerare che la fonte della potestas iudicandi del Collegio non discende dalle deliberazioni degli organi apicali, ma dal valore negoziale dei rispettivi regolamenti e statuti. La scelta di sottrarsi al sistema di giustizia del CONI, per quanto espressa nella corrispondenza intercorsa tra l'ACI-CSAI e il CONI, non ha rilievo alcuno se non viene consacrata nel negozio che disciplina i rapporti associativi: diversamente si avrebbe una lesione dei diritti degli associati, i quali si troverebbero esposti a variazioni dei patti sociali senza potere intervenire nei relativi processi decisionali. Tale principio era stato fatto proprio anche dalla Camera di conciliazione e arbitrato del CONI la quale, nel lodo Anastasi/ACI-CSAI del 13.3.2006,

aveva stabilito che la delibera del 18.11.2004 del Comitato esecutivo dell'ACI – CSAI concernente la fuoriuscita dell'ACI dalla Camera di Conciliazione e arbitrato per lo Sport non avesse di per sé – indipendentemente da ogni approfondimento in ordine alla giuridica compatibilità dell'indirizzo espresso dall'ACI rispetto al disposto del previgente art. 12, comma 4°, dello Statuto del CONI – idoneità a concretizzare una valida revoca dell'adesione al sistema della Camera, originariamente deliberata secondo il procedimento statutario.

(4) Secondo il condivisibile orientamento espresso dall'Alta Corte di Giustizia e recepito anche dal TNAS è «frutto di un fraintendimento del sistema» ritenere che le norme statutarie del CONI, istitutive dei nuovi Organi di Giustizia sportiva (quali l'Alta Corte e il TNAS), avrebbero dovuto essere recepite negli ordinamenti federali dagli statuti e dai regolamenti delle singole Federazioni sportive nazionali. Ciò in quanto non è dubitabile che «il CONI (...) ha titolo, al pari delle Federazioni, a dar vita, avvalendosi dell'autonomia ad esso espressamente riconosciuta anche dalla legislazione statale, ad organismi di giustizia sportiva chiamati ad esercitare la propria iurisdictione a sviluppo e completamento della precedente fase di giustizia federale, in quelle ipotesi nelle quali il CONI ritenga di introdurre un'ulteriore fase di contenzioso esofederale» (Cfr. Decisione n. 1 del 14 maggio 2009 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva; Lodo ASC Settebagni Calcio Salario – FIGC del 3 settembre 2009).

(5) La sanzione dell'esclusione della classifica irrogata all'istante non si situa al di sotto della soglia di arbitrabilità delle controversie stabilite dall'art 12 ter dello Statuto del CONI in quanto tale sanzione comporta la perdita di un risultato acquisito. Sicchè essa, a differenza delle sanzioni interdittive, risolvendosi nel sacrificio di un risultato conquistato in gara e in virtù del merito sportivo, appare collocarsi al di sopra della linea di rilevanza stabilita dalla richiamata norma dell'art. 12 ter dello Statuto del CONI. Sulla scorta, quindi, del criterio ermeneutico posto dall'art. 808 quater c.p.c., a tenore del quale «nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce», la controversia in questione va ricompresa nel novero di quelle arbitrabili ai sensi dell'art 12 ter dello Statuto del CONI.

30 gennaio 2012
(massime del 3 febbraio 2012)

U.S. CREMONESE SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2442 del 18 ottobre 2011)

[penalizzazione e sanzione pecuniaria]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Guido Cecinelli

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Enrico De Giovanni

Massime

(1) Il termine di 30 giorni per la presentazione dell'istanza di arbitrato a' sensi dell'art. 10 del Codice TNAS deve essere computato dal momento della pubblicazione della decisione in forma integrale.

(2) La responsabilità oggettiva delle società calcistiche in relazione all'illecito sportivo del proprio tesserato non è esclusa dalla materiale estraneità del club alle malversazioni poste in essere dall'atleta ovvero dal mancato conseguimento di un effettivo vantaggio o dal verificarsi di un danno. Ai fini della configurabilità di tale responsabilità deve prescindersi dal carattere agonistico (in senso stretto) dell'attività svolta dal giocatore ed, a maggior ragione, dalla partecipazione diretta dello stesso all'evento agonistico.

(3) La sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia.

30 gennaio 2012
(massime del 3 febbraio 2012)

BENEVENTO CALCIO SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2447 del 18 ottobre 2011)

[penalizzazione e sanzione pecuniaria]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Guido Cecinelli

Avv. Enrico De Giovanni

Massime

(1) Il termine di 30 giorni per la presentazione dell'istanza di arbitrato a' sensi dell'art. 10 del Codice TNAS deve essere computato dal momento della pubblicazione della decisione in forma integrale.

(2) La responsabilità oggettiva delle società calcistiche in relazione all'illecito sportivo del proprio tesserato non è esclusa dalla materiale estraneità del club alle malversazioni poste in essere dall'atleta ovvero dal mancato conseguimento di un effettivo vantaggio o dal verificarsi di un danno. Ai fini della configurabilità di tale responsabilità deve prescindersi dal carattere agonistico (in senso stretto) dell'attività svolta dal giocatore ed, a maggior ragione, dalla partecipazione diretta dello stesso all'evento agonistico.

(3) La sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia.

31 gennaio 2012
(massime del 23 aprile 2012)

Sig. DAVIDE SAVERINO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2180 del 19 settembre 2011)

[penalizzazione e sanzione pecuniaria]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Dario Buzzelli

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Massime

(1) Il termine per il deposito tanto del dispositivo che della sentenza, in difetto di tassative prescrizioni, non può essere considerato perentorio e pertanto la sua violazione non incide sulla validità della sentenza (Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 12 maggio 2008, n. 11655; Cons. Stato, Sez. IV 22 settembre 2003, n. 5537).

(2) Per totale assenza di motivazione si intende l'omissione completa dell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da precludere l'individuazione dell'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione (Cfr., per tale ultimo profilo, Cass. civ. Sez. II, 04/10/2011, n. 20310).

(3) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria né la certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione –, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello *standard* probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore

all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., l'art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009).

(4) Il mancato avvio di un procedimento penale nei confronti del ricorrente non implica necessariamente che l'Autorità inquirente abbia ritenuto insussistenti i fatti contestati in sede disciplinare, ma solo che la medesima non abbia ravvisato nei confronti dell'istante condotte astrattamente punibili in sede penale. Tale ultimo dato non è decisivo ai fini del giudizio disciplinare, che si basa su altri e più rigidi presupposti rispetto a quelli penalistici, in ragione del fondamentale dovere di lealtà sportiva che incombe su ogni tesserato.

(5) Non sussiste la denunciata disparità di trattamento tra il ricorrente e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda in quanto ogni giudizio disciplinare è, per sua stessa natura, autonomo, non potendo risultare identiche le posizioni soggettive di plurimi incolpati.

(6) La partecipazione ad un incontro nel corso del quale si è discusso del tentativo di concordare il risultato di una gara, non andato a buon fine per la mancata individuazione di una soluzione soddisfacente per entrambe le squadre, configura «*il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione*» in quanto non si tratta di semplice violazione del dovere di lealtà ovvero dell'obbligo di denunciare l'esistenza di un tentativo di *combine* posto in essere da altri.

15 febbraio 2012
(*massime del 19 aprile 2012*)

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO / LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI IN LIQUIDAZIONE, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
E LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B**

(prot. n. 1381 del 20 maggio 2011)

[assegnazione della quota di mutualità di cui all'art. 24 del D. Lgs 9/2008]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Dott. Felice Maria Filocamo

Avv. Italo Vitellio

Massime

(1) L'art. 808-quater c.p.c. esplicita il risalente principio per cui viene assicurato che "la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto": estensione che assume significato primario nella dimensione diacronica in cui l'insorgenza di una controversia venga a collocarsi finanche all'esito della cessazione dell'efficacia del contratto o del rapporto che hanno istantaneamente generato il sistema di regolamentazione convenzionale di tutti gli eventuali conflitti scaturiti dallo svolgimento del rapporto medesimo e nell'ambito del quale siano sorti i diritti di cui è fatta domanda di tutela.

(2) Se la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza *neppure* della stessa causa e *neppure* davanti al giudice" (art. 819-ter, 1° comma, c.p.c.), nessuna efficacia impeditiva può dispiegare ogni eventuale litispendenza arbitrale. Ciò è convalidato dal divieto di proponibilità, "in pendenza del procedimento arbitrale", delle sole "domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato" (art. 819-ter, 3° comma), ed è oltremodo confortato dal rilievo per cui soltanto il lodo "contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile" integra un caso di nullità a norma dell'art. 829, 1° comma, n. 8), c.p.c. In altri termini, l'effetto inibitorio in ordine all'eventuale secondo

procedimento sopra la medesima causa non sussiste finchè dura la litispendenza, mentre può insorgere -per giunta senza alcun riferimento al criterio della prevenzione temporale- soltanto al cessare di questa, *i.e.* quando // lodo “non [è] più impugnabile”.

16 febbraio 2012
(*massime del 23 aprile 2012*)

Sig. GIUSEPPE SPATOLA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2315 del 30 settembre 2011)

[inibizione]

ARBITRO UNICO

Avv. Dario Buzzelli

Massime

(1) La Federazione non può, sulla base del solo dato costituito dalla decozione della società sportiva, incolpare il dirigente per la violazione dell'art. 1, comma 1°, del Codice di Giustizia Sportiva, ma deve provare l'esistenza di condotte colpose. Dette condotte non devono necessariamente essere tali da aver determinato il fallimento, ma è sufficiente che siano apprezzabili dal punto di vista sportivo, siccome consistenti in illeciti propriamente sportivi ovvero gestionali.

(2) I mancati pagamenti dei debiti nei confronti del fisco e degli enti previdenziali - condotte caratterizzate da particolare disapprovazione nell'ordinamento giuridico - si appalesano suscettibili di integrare un comportamento colpevole rilevante ai fini della violazione disciplinare contestata.

(3) Una volta accertato l'illecito, l'entità e l'opportunità delle sanzioni possono essere sindacate dall'Organo arbitrale, in sede arbitrale, solo «per macroscopici vizi logici o insufficienza della motivazione, mancata osservanza di norme di diritto o contrattuali» (Lodo Petrucchi/FIGC del 14.10.2010), ovvero qualora la sanzione sia evidentemente sproporzionata rispetto ai fatti (Lodo Noto/FIGC del 19.4.2011). «L'apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all'entità e alla graduazione delle sanzioni irrogate, si delinea in modo compiuto (...) con riguardo alla non manifesta sproporzione della

sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all'entità dell'inadempimento realizzatosi» (Lodo Benigni-Ascoli Calcio-Collina/FIGC del 24.3.2011). Al TNAS spetta, dunque, nel rispetto dell'autonomia federale e del connesso potere di irrogare e determinare la sanzione, un controllo sull'adeguatezza della motivazione posta a base del provvedimento sanzionatorio, sul rispetto delle norme legislative e contrattuali, sulla ragionevolezza (intesa come non manifesta sproporzione) della sanzione rispetto ai fatti ascritti.

23 febbraio 2012
(*massime del 24 aprile 2012*)

Sig. GIAMPIERO LUCANTONI / FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

(prot. n. 2491 del 26 ottobre 2011)

[ritiro tessera e obbligo di risarcimento danni]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Enrico De Giovanni

Avv. Guido Cecinelli

Avv. Aurelio Vessichelli

Massime

(1) L'istanza di arbitrato, a pena di inammissibilità, deve essere proposta entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 10 del Codice TNAS decorrenti dalla data in cui alla parte istante viene data comunicazione della decisione impugnata.

(2) Premesso che l'istante aveva presentato al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in data 29 maggio 2009 un'istanza di conciliazione avente ad oggetto i medesimi provvedimenti e che tale istanza in data 28 gennaio 2010 era stata dichiarata improcedibile dal Presidente del TNAS dopo aver rilevato che non erano state seguite le corrette procedure all'epoca previste malgrado un espresso invito in tal senso avanzato dal Segretario del tribunale con apposita nota, la successiva istanza proposta con atto depositato in data 26/10/2011 non può considerarsi quale una sorta di riassunzione, peraltro extra ordinem, dell'originaria ; ciò sia perché, nel caso di specie, di siffatta impostazione non vi è traccia nell'istanza stessa, che si limita a citare la precedente quale fatto storico e idoneo semplicemente a giustificare la sussistenza di un interesse attuale alla decisione; sia per una serie di ragioni di ordine procedurale, ciascuna delle quali ex se idonea a determinare l'inammissibilità, e cioè: perché formulata a fronte di un presupposto (declaratoria di improcedibilità per inosservanza delle norme procedurali) palesemente estraneo rispetto a quelli che nell'ordinamento processuale statale consentono la

riassunzione; perché non prevista in tale forma dal codice TNAS; perché nella fattispecie comunque tardiva alla luce e delle norme processual-civilistiche eventualmente invocabili per (presunta) analogia (cfr. a titolo di esempio l'art. 307 c.p.c.); infine perché costituirebbe di fatto uno strumento per aggirare una decisione (quella sull'improcedibilità della precedente istanza) già resa, non impugnata e definitiva.

29 febbraio 2012
(massime del 17 aprile 2012)

S.S.D. ANGELINI BRIDGE Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

(prot. n. 0841 del 7 aprile 2011)

[squalifica]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Aurelio Vessichelli

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Massime

(1) Sull'eccezione di tardività l'art. 10 del Regolamento di Sorveglianza Tecnica del Collegio Nazionale Gare prevede che le decisioni del Collegio siano inviate in copia a tutte le parti interessate a mezzo di lettera raccomandata: questa norma consente di individuare con chiarezza il *dies a quo* per il computo del termine previsto dall'art.10 comma 4 del Codice TNAS. Solamente con il previsto invio della lettera raccomandata, ritiene questo Collegio che si realizzi la condizione richiesta vale a dire che " alla parte istante è stata data comunicazione della decisione". L'invio, a mezzo email, dell'esito del reclamo proposto al Collegio Nazionale Gare ad un tesserato conferma che tale comunicazione non può essere idonea a compulsare il diritto di difesa della parte istante, facendo decorrere il termine decadenziale di presentazione dell'istanza di arbitrato dalla data di quella email. Non risulta provato che si trattasse di procedura d'urgenza e, conseguentemente, l'istante non è stata posta in condizione di sapere che il termine per l'eventuale impugnazione doveva decorrere da un *dies a quo* diverso da quello previsto dal citato art. 10 del medesimo Regolamento di Sorveglianza tecnica.

(2) Le norme oggetto del ricorso dinanzi al TNAS contengono limiti alla partecipazione di atleti stranieri solo a determinate competizioni sportive federali e detti limiti sono giustificabili da ragioni di natura tecnico-sportiva, anche a tutela del valore identitario dello

Sport nazionale, in quanto riferiti a specifiche tipologie di competizioni di vertice, valevoli per l'assegnazione di titoli nazionali: non sembra pertanto ravvisabile una violazione del divieto di discriminazione per motivi di nazionalità.

(3) L'attività sportiva comunque retribuita è equiparabile all'attività sportiva svolta a titolo professionistico, ai fini che interessano nella controversia. Il comma 5 bis della L. 30 luglio 2002, n.189 dispone che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del CONI, sentiti il Ministero dell'Interno, il Ministero del lavoro, è determinato il limite massimo annuale di ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita da ripartire fra le Federazioni sportive nazionali: Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

29 febbraio 2012
(massime del 3 maggio 2012)

Sig. MARCO PAOLONI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2153 del 16 settembre 2011)

[squalifica]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) E'ormai *ius receptum* nella giurisprudenza del T.N.A.S. che le intercettazioni telefoniche acquisite nell'ambito del processo penale possono essere utilizzate nel procedimento disciplinare promosso nei confronti di soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo.

(2) Ai fini della configurabilità dell'illecito sportivo non è necessario che si sia verificata l'alterazione dello svolgimento o del risultato della gara, essendo sufficiente aver compiuto atti diretti a conseguire quell'obiettivo indipendentemente dalla sua realizzazione.

(3) La partecipazione di un soggetto ad un'associazione finalizzata alla commissione di illeciti sportivi (art. 9, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva) deve ritenersi realizzata ogniqualvolta il suo comportamento, oggettivamente considerato, è indice dell'adesione ad essa.

9 marzo 2012
(massime del 17 aprile 2012)

F.C. ESPERIA VIAREGGIO Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2453 del 19 ottobre 2011)

[penalizzazione]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Avv. Aurelio Vessichelli

Massime

(1) *Il dies a quo*, da cui decorre il termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 10 del Codice TNAS, ossia la "data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione", è quello in cui il ricorrente ha avuto notizia della decisione completa della motivazione (lodo 21 ottobre 2009, *Pasqualin e D'Amico c. FIGC*), mentre "nei confronti del dispositivo si esercita una facoltà, non un onere di impugnazione" (lodo 14 maggio 2009, *Setten e Treviso c. FIGC*). Solo nel momento di pubblicazione della decisione nel suo testo integrale, infatti, si conclude l'iter formativo della volontà disciplinare della federazione nei confronti del soggetto ad essa sottoposto; e dunque solo in quel momento il ricorrente può avere piena cognizione degli elementi di fatto e di diritto assunti dall'ente sportivo a sostegno della sanzione. Ciò non impedisce, invero, al ricorrente di proporre ricorso immediato, avverso il solo dispositivo, laddove da questo derivi un effetto immediatamente lesivo, per eventualmente ottenerne la sospensione. Ma tale possibilità, offerta al ricorrente, non implica peraltro che il ricorso debba necessariamente essere proposto in termini decorrenti dalla conoscenza del dispositivo.

(2) Nel caso oggetto della controversia le circostanze costitutive dell'addebitabilità alla ricorrente di una "responsabilità presunta" non sono integralmente verificate. In particolare non pare si sia soddisfatta la condizione del vantaggio per la ricorrente derivante

dall'illecito organizzato (pur concedendo che lo sia stato) in relazione alla partita. Non è controverso tra le parti che l'illecito, ove commesso, sarebbe stato comunque posto in essere allo scopo della realizzazione di un "OVER" con almeno tre reti segnate nel corso della partita a prescindere dalla vittoria del Benevento o del Viareggio, ossia di condizionare lo svolgimento della partita per procurare la vincita di una scommessa relativa al numero di gol segnati, rimanendo irrilevante l'esito della partita, a favore dell'una o dell'altra squadra. Dunque la vittoria della ricorrente, o anche un pareggio, che comunque avrebbe, come ha, portato all'assegnazione alla ricorrente di un punto in classifica, non faceva parte dello scopo immediatamente perseguito dagli autori dell'illecito, indifferenti, salvo che per il numero di gol segnati, all'esito concreto della partita. La struttura normativa della "responsabilità presunta", nel dare rilievo, quale circostanza impeditiva del suo insorgere, all'esistenza di un dubbio sulla circostanza che la società "non abbia partecipato all'illecito" a suo favore "o lo abbia ignorato", esclude che essa si fondi su di un meccanismo di attribuzione oggettiva della responsabilità, poiché questa è esclusa se la società ignorava la commissione dell'illecito a suo favore. Tale rilievo, si noti, corrisponde allo scopo che si vuole perseguito dalla norma, che mira ad impedire che la società commetta illeciti, o tragga vantaggio da illeciti da essa non ignorati, commessi da soggetti ad essa estranei, dei quali non debba altrimenti rispondere, a titolo di responsabilità diretta od oggettiva, non essendo coinvolti propri tesserati. Quello che conta, dunque, è che sussista un collegamento tra comportamento dei terzi a vantaggio della società e "rappresentazione" dell'illecito da parte della società: è necessario che la società sia consapevole dell'illecito commesso a suo vantaggio, tanto che la ignoranza di questo fa venire meno la sua responsabilità. Ebbene, appare al Collegio che tale consapevolezza debba essere riferita all'illecito in sé, quale consumato al momento del *"compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica"* (art. 7, comma 1 CGS), e valutato in riferimento alla direzione concreta di tali atti, secondo la finalità perseguita dall'autore, ossia (affinché sorga una "responsabilità presunta") alla commissione di esso "a suo vantaggio". Non ha infatti senso rendere rilevante uno stato soggettivo e non legarlo alla commissione dell'illecito: solo in relazione alle intenzioni degli autori può formarsi una consapevolezza della società. Altrimenti, qualunque società finirebbe per essere "presuntivamente" responsabile per ogni illecito, che – non producendo gli effetti voluti dagli autori e magari commesso in relazione a partite tra altre squadre – finisca di fatto (ed *ex post*) a favorirlo e di cui *ex post* la società

venga a sapere. Se il vantaggio del Viareggio non era essenziale alla determinazione finalistica degli autori, nemmeno poteva prendere parte, tanto meno essenziale, della conseguente cognizione informativa che il preteso avvantaggiato avrebbe dovuto averne ai fini della sanzionabilità della sua ulteriore inerzia. Non costituisce, quindi, elemento costitutivo di un “vantaggio” per il Viareggio il fatto che la partita sia terminata con un pareggio: che l’illecito fosse a vantaggio del Viareggio è escluso dalla circostanza che esso consisteva nell’alterazione della partita al fine della realizzazione di un certo numero di gol, e non della vittoria del Viareggio. Poiché dunque l’illecito non era a vantaggio della Ricorrente, resta esclusa una sua “responsabilità presunta”.

26 marzo 2012
(massime del 18 aprile 2012)

Sig. MARIO VAGO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2677 del 24 novembre 2011)

[inibizione]

ARBITRO UNICO

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massime

(1) Risulta documentata la sussistenza del legame associativo, atta a superare l'eccezione di assenza della stessa, sollevata dalla parte intimata.

(2) La carenza di *potestas iudicandi* da parte dell'intimata lamentata dal ricorrente - soggetto non formalmente tesserato (ma, comunque, di fatto partecipante al sistema organizzato dalla Federazione) al momento in cui è stata esercitata dalla Federazione - viene superata dall'art. 1, comma 5, CGS, applicabile dal 1° luglio 2007. In base a siffatta disposizione, "sono soggetti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci delle società cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale". Con essa, dunque, si è reso valutabile, dal punto di vista disciplinare, ad opera degli organi preposti all'esercizio di siffatta funzione, il comportamento di soggetti estranei all'ordinamento federale.

(3) I soggetti non tesserati sono comunque vincolati dalle disposizioni federali quando svolgono attività rilevante per l'ordinamento sportivo.

(4) Un'operazione contrattuale di esternalizzazione del settore giovanile rappresenta una violazione di una serie di prescrizioni federali le quali impongono alle società affiliate alla FIGC di svolgere attività nel settore giovanile e scolastico, il cui rilievo, nella prospettiva educativa e sportiva del sistema, è di tutta evidenza.

(5) Il potere di revisione della decisione endo-federale riconosciuto all'Arbitro unico incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all'associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. Di conseguenza, laddove l'esercizio di siffatto potere discrezionale non si ponga in contrasto con le regole interne dell'associazione, le norme imperative della legge italiana o persino con i principi fondamentali del diritto, spetta al giudicante "esterno" all'associazione, quale è l'organo arbitrale TNAS, valutare unicamente se la sanzione imposta non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché dunque la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, essa andrà confermata nella misura determinata dall'organo disciplinare della Federazione.

26 marzo 2012
(massime del 18 aprile 2012)

Sig. VALTER VAGO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2678 del 24 novembre 2011)

[inibizione]

ARBITRO UNICO

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massime

(1) Risulta documentata la sussistenza del legame associativo, atta a superare l'eccezione di assenza della stessa, sollevata dalla parte intimata.

(2) La carenza di *potestas iudicandi* da parte dell'intimata lamentata dal ricorrente - soggetto non formalmente tesserato (ma, comunque, di fatto partecipante al sistema organizzato dalla Federazione) al momento in cui è stata esercitata dalla Federazione - viene superata dall'art. 1, comma 5, CGS, applicabile dal 1° luglio 2007. In base a siffatta disposizione, "sono soggetti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci delle società cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale". Con essa, dunque, si è reso valutabile, dal punto di vista disciplinare, ad opera degli organi preposti all'esercizio di siffatta funzione, il comportamento di soggetti estranei all'ordinamento federale.

(3) I soggetti non tesserati sono comunque vincolati dalle disposizioni federali quando svolgono attività rilevante per l'ordinamento sportivo.

(4) Un'operazione contrattuale di esternalizzazione del settore giovanile rappresenta una violazione di una serie di prescrizioni federali le quali impongono alle società affiliate alla FIGC di svolgere attività nel settore giovanile e scolastico, il cui rilievo, nella prospettiva educativa e sportiva del sistema, è di tutta evidenza.

(5) Il potere di revisione della decisione endo-federale riconosciuto all'Arbitro unico incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all'associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. Di conseguenza, laddove l'esercizio di siffatto potere discrezionale non si ponga in contrasto con le regole interne dell'associazione, le norme imperative della legge italiana o persino con i principi fondamentali del diritto, spetta al giudicante "esterno" all'associazione, quale è l'organo arbitrale TNAS, valutare unicamente se la sanzione imposta non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché dunque la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, essa andrà confermata nella misura determinata dall'organo disciplinare della Federazione.

26 marzo 2012
(massime del 18 aprile 2012)

Sig. PIERLUIGI GALLI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2679 del 24 novembre 2011)

[inibizione]

ARBITRO UNICO

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massime

(1) Risulta documentata la sussistenza del legame associativo, atta a superare l'eccezione di assenza della stessa, sollevata dalla parte intimata.

(2) La carenza di *potestas iudicandi* da parte dell'intimata lamentata dal ricorrente - soggetto non formalmente tesserato (ma, comunque, di fatto partecipante al sistema organizzato dalla Federazione) al momento in cui è stata esercitata dalla Federazione - viene superata dall'art. 1, comma 5, CGS, applicabile dal 1° luglio 2007. In base a siffatta disposizione, "sono soggetti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci delle società cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale". Con essa, dunque, si è reso valutabile, dal punto di vista disciplinare, ad opera degli organi preposti all'esercizio di siffatta funzione, il comportamento di soggetti estranei all'ordinamento federale.

(3) I soggetti non tesserati sono comunque vincolati dalle disposizioni federali quando svolgono attività rilevante per l'ordinamento sportivo.

(4) Un'operazione contrattuale di esternalizzazione del settore giovanile rappresenta una violazione di una serie di prescrizioni federali le quali impongono alle società affiliate alla FIGC di svolgere attività nel settore giovanile e scolastico, il cui rilievo, nella prospettiva educativa e sportiva del sistema, è di tutta evidenza.

(5) Il potere di revisione della decisione endo-federale riconosciuto all'Arbitro unico incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all'associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. Di conseguenza, laddove l'esercizio di siffatto potere discrezionale non si ponga in contrasto con le regole interne dell'associazione, le norme imperative della legge italiana o persino con i principi fondamentali del diritto, spetta al giudicante "esterno" all'associazione, quale è l'organo arbitrale TNAS, valutare unicamente se la sanzione imposta non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché dunque la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, essa andrà confermata nella misura determinata dall'organo disciplinare della Federazione.

29 marzo 2012
(massime del 18 aprile 2012)

A.S. MELFI Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2729 del 1° dicembre 2011)

[penalizzazione e sanzione pecuniaria]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Aurelio Vessichelli

Massime

(1) E' lo Statuto federale, e specificatamente l'art. 30, la clausola compromissoria che consente la chiamata in arbitrato. La competenza, perciò, viene stabilita dallo Statuto federale.

(2) Il dispiegamento delle difese in sede di appello dimostra che non si sia stata una lesione del diritto di difesa né una mancata applicazione del diritto del contraddittorio.

(3) Dal punto di vista letterale vi è una differenza tra la norma federale che, individua l'oggetto dell'obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento «di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati» e la norma che individua l'oggetto dell'obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento « delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre». L'aggettivo «tutti» che accompagna il sostantivo emolumenti e che, al contrario, non compare con riferimento alle ritenute e ai contributi autorizza l'interprete ad attingere ad un primo risultato ermeneutico sulla base del criterio letterale: tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura di un trimestre, fatta eccezione per il primo (per evidenti ragioni logiche), sono non solo gli emolumenti relativi all'ultimo trimestre, ma anche quelli già scaduti in precedenza e rimasti inadempiti. Per contro, le

ritenute Irpef e i contributi Enpals dovuti sino alla chiusura di un trimestre, in assenza dell'aggettivo "tutti" sono esclusivamente quelli relativi all'ultimo trimestre.

(4) Dal punto di vista funzionale è ragionevole che il trattamento differenziato predicato dalle disposizioni, ove si consideri che la verifica continua sul pagamento degli emolumenti dovuti per tutti i trimestri scaduti assolve ad una funzione di tutela del lavoratore che, diversamente, si troverebbe esposto al mancato percepimento della retribuzione maturata; retribuzione che, peraltro, riceve una tutela di carattere costituzionale. Al contrario, irrogata la sanzione disciplinare alla prima scadenza, la tutela delle ragioni dell'Erario e dell'Ente previdenziale può essere efficacemente svolta da quest'ultimi, non essendo necessario rafforzare tale tutela con strumenti disciplinari. In ogni caso, poi, ove perdurasse tale inadempimento anche al momento dell'iscrizione ai campionati per l'anno successivo, il sistema sportivo potrebbe reagire negando la partecipazione alla società rimasta, con pervicacia, inadempiente.

2 aprile 2012
(massime del 18 aprile 2012)

**Sig. ROBERTO AMODIO e S.S. JUVE STABIA SpA / FEDERAZIONE ITALIANA
GIUOCO CALCIO**

(prot. n. 2764 del 6 dicembre 2011)

[inibizione e penalizzazione]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Avv. Dario Buzzelli

Massime

(1) I rapporti *sub iudice* nella controversia realizzano “cause tra loro dipendenti” (art. 331 c.p.c.), nella fattispecie dovendosi postulare, almeno secondo logica, la simultaneità dei giudizi che hanno riguardo alla responsabilità personale del Tesserato senza della quale neppure può darsi quella oggettiva della Società. Si tratta infatti di cause sul modello di quelle che possono esigere la pluralità necessaria delle parti, cioè “che, riguardando due (o più) rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meriterebbero, per ovvie esigenze di non contraddizione, l'adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti” (Cass., sez. trib., 19 gennaio 2007, n. 1225). Peraltro, la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537), non soltanto enfatizza la diversità dei contesti giudiziali civile e amministrativo, ma neppure preclude in via di principio di realizzare nello stesso processo amministrativo un cumulo *vuoi* soggettivo *vuoi* oggettivo al medesimo tempo. E ciò senza dire che il litisconsorzio facoltativo *a latere actoris* è acquisizione non certo recente anche nei giudizi civili tipicamente occasionati dall' esigenza di rimozione di più atti autoritativi, in termini avendo la Corte suprema (cfr. sez. I, 10 gennaio 1991, n. 171) stabilito che, per esempio, “deve ritenersi consentito a più contribuenti di ricorrere, con unico atto, alla Commissione tributaria di primo grado, al fine di impugnare

provvedimenti distinti dell'Amministrazione finanziaria implicanti questioni in tutto od in parte identiche”.

(2) La Procura federale ha facoltà di produrre documentazioni, unitamente alle proprie controdeduzioni, nei giudizi di fronte agli Organi di giustizia federali d'appello in quanto assicurano, in tale sede, la “parità delle armi”, fatta salva, comunque, la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio. Inoltre, nessuna sanzione di inammissibilità o inutilizzabilità di produzioni tardive è prevista nel sistema del CGS, atteso anche che l'art. 34, comma 4, riconosce comunque alla CGF “*i più ampi poteri di indagine e di accertamento*”, e dunque anche il potere di tenere conto, sempre nel contraddittorio delle parti, dei documenti comunque prodotti.

(3) Il Codice TNAS conferisce all'arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. Il procedimento presso il TNAS ha natura pienamente devolutiva: di conseguenza, irregolarità procedurali che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l'annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente le rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell'arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio.

(4) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello *standard* probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., l'art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009). A tale principio deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. da ultimo il lodo del 31 gennaio 2012, *Saverino / FIGC*).

10 aprile 2012
(*massime del 19 aprile 2012*)

Avv. FERNANDO ARBOTTI / A.C. SIENA SpA

(prot. n. 2446 del 18 ottobre 2011)

[rapporti economici tra agente e società]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Massime

(1) «[...] La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo transattivo, di guisa che dall'atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti [...]» (da ultimo Cass. 14 luglio 2011 n. 15444). Le parti si sono limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso.

(2) Il mandato conferito all'Agente non è nullo ex art. 15, comma 9, del Regolamento Agenti per violazione dell'art. 15, comma 1, del medesimo Regolamento in quanto non viene dimostrato che il ricorrente nella stipula del contratto abbia rappresentato gli interessi sia del proprio mandante (la società) che del calciatore di cui curava gli interessi. E', infatti, emerso unicamente che prima della sottoscrizione del contratto, il ricorrente fosse considerato vicino al calciatore nell'ambito del mercato. Ciò avrebbe dovuto indurre l'Agente a manifestare all'A.C. Siena, prima della conclusione del contratto di mandato l'esistenza di tale situazione. L'eventuale omissione, avrebbe potuto determinare la risoluzione del contratto che, tuttavia, non risulta essere oggetto del giudizio dinanzi al TNAS.

(3) *«Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento»* (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Sulla scorta di tale principio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, *«il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanze dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»* (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010).

(4) Gli interessi di mora, chiesti dal ricorrente ex art. 5 del Decreto legislativo n. 231 del 2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo, non possono essere riconosciuti in quanto il caso in esame non rientra nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, difettando il requisito di tipo soggettivo previsto dall'art. 2 del citato Decreto Legislativo. Potranno essere riconosciuti, esclusivamente, gli interessi in misura pari al tasso legale e, in ordine alla decorrenza, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ. i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto dalla data della loro scadenza.

19 aprile 2012
(massime del 3 maggio 2012)

A.S.G. NOCERINA Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2730 del 1° dicembre 2011)

[ammenda]

ARBITRO UNICO

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Massime

(1) L'ammenda con diffida, prevista dall'art. 18, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, è una tipologia di sanzione a sé stante, da considerare come un unicum indistinto e dotato di propria autonomia, con la conseguenza che essa si differenzia, sia quantitativamente che qualitativamente, dall'ammenda.

(2) La controversia avente ad oggetto l'impugnativa della sanzione dell'ammenda con diffida - in considerazione della natura di tale sanzione, che ha una sua ben definita e distinta fisionomia - rientra nella competenza del T.N.A.S. a prescindere dall'entità della pena pecuniaria, non ostandovi la disposizione di cui all'art. 30, 3° comma, dello Statuto della F.I.G.C. nella quale si fa espresso riferimento alle sole sanzioni pecuniarie di importo inferiore a 50.000,00 euro.

(3) L'organo giudicante chiamato a stabilire concretamente il quantum di una sanzione pecuniaria, in astratto fissata tra un minimo ed un massimo, deve spiegare, con adeguato iter motivazionale, le ragioni che lo hanno indotto ad applicarla in una determinata misura, dando conto altresì dell'incidenza delle attenuanti eventualmente riconosciute.

23 aprile 2012
(massime del 24 aprile 2012)

**Sig. MAURIZIO ZAMPETTI e FOLIGNO CALCIO Srl / FEDERAZIONE ITALIANA
GIUOCO CALCIO**

(prot. n. 2742 del 5 dicembre 2011)

[inibizione e penalizzazione]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Enrico De Giovanni

Avv. Guido Cecinelli

Avv. Aurelio Vessichelli

Massime

(1) In virtù del principio generale della conservazione degli atti e del raggiungimento degli obiettivi sottesi alla normativa non sussiste nullità del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Giustizia Federale se nel procedimento stesso, iniziato dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale con il rito ordinario e poi proseguito dinanzi alla medesima Corte con il rito abbreviato (avendo il Procuratore Federale richiesto l'abbreviazione dei termini), le controparti hanno, comunque, esperito in modo completo e idoneo le proprie difese dinanzi al giudice federale di secondo grado.

Inoltre siffatta nullità va ricondotta nella categoria delle eccezioni in senso stretto, da proporre, a pena di decadenza, nel primo atto processuale utile; nel caso di specie, invece, l'eccezione non è stata proposta dinanzi alla Corte Federale, cosicché l'intervenuta costituzione in quella sede degli istanti configura un'accettazione del contraddittorio così come instaurato, anche nel rito, dal Procuratore federale e comunque un mancato esercizio di un' eccezione che determina la decadenza dal medesimo.

Peraltro l'eccezione risulta proposta tardivamente anche dinanzi al TNAS, poiché formulata solo in sede di memoria e non di proposizione dell'istanza di arbitrato.

(2) In virtù degli artt. 10, comma 3 del CGS e 85, lett. c, par. V delle NOIF nel testo vigente all'epoca dei fatti, non può irrogarsi sanzione alcuna in relazione al mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS per i trimestri antecedenti a quello in cui la sanzione stessa è stata irrogata. Si perviene a siffatta conclusione ritenendo, in particolare, autonomamente decisivo il tenore letterale delle ricordate disposizioni, anche a prescindere dalla *ratio legis*.

(3) I poteri sanzionatori conferiti alla Federazione dai paragrafi IV e V dell'art. 85 delle NOIF appaiono sostanzialmente e primariamente volti a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive e solo in via mediata e riflessa a determinare un controllo da parte della Federazione sull'effettiva soddisfazione dei diritti, retributivi e contributivi, dei propri tesserati nell'ottica della tutela di questi ultimi, tutela affidata ad altri organi e soggetti; va infatti escluso che un obbligo o un onere siffatto possa gravare sulle Federazioni sportive, stanti la loro natura giuridica e le finalità (appunto sportive) che gli sono proprie.

(4) Il nuovo testo dell'art. 85 delle NOIF , ai sensi della delibera del Consiglio Federale di cui al C.U. 85/A dell'8 novembre 2011, costituisce una vera e propria modifica dell'ordinamento sportivo e non può essere considerata norma interpretativa per una molteplicità di ragioni: in base alla prevalenza, stabilita nelle preleggi, di un criterio di interpretazione oggettivo rispetto a quello soggettivo; per garantire la piena tutela del principio dell'affidamento e della buona fede, nonché del principio della certezza del diritto; per evitare un contrasto con l'art. 6 della Carta Europea dei diritti dell'Uomo, giacché l'interpretazione retroattiva non può influenzare l'esito di una controversia, poiché violerebbe il principio dell'equo processo e il "principio della parità delle armi" nel giudizio.

(5) Gli oneri previsti dall'art. 85 delle NOIF non possono essere adempiuti dall'inibito e sono trasferiti in capo al facente funzioni: pertanto gli eventuali inadempimenti sono imputabili solo a tale ultimo soggetto.

Deve infatti essere salvaguardata la natura rigorosa della sanzione di cui all'art. 19 , lett. h del GCS, che, nel riferirsi alle inibizioni, statuisce "il divieto a svolgere ogni attività in seno alla FIGC....e a rappresentare le società nell'ambito federale", affermando inoltre, nel comma 8, che gli inibiti "possono svolgere , nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società": pertanto il divieto di svolgimento di ogni attività in seno alla Federazione deve comprendere "ogni" attività, anche quelle di natura dichiarativa e/o certificativa.

23 aprile 2012
(massime del 24 aprile 2012)

Sig. PIETRO MORASCHINI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0017 del 3 gennaio 2012)

[squalifica]

ARBITRO UNICO

Avv. Enrico De Giovanni

Massime

(1) Ai sensi dell'art. 35 CGS il rapporto arbitrale costituisce piena prova di tutti i fatti rilevanti avvenuti in occasione dell'evento sportivo; la sua efficacia probatoria non può essere posta in dubbio (se non nelle ipotesi e nei modi espressamente previsti, che non ricorrono nella fattispecie), né sotto il profilo della veridicità dei fatti descritti né sotto il profilo della completezza del medesimo rapporto. Pertanto non sono ammissibili prove intese non solo a smentire ma anche ad integrare il contenuto del rapporto.

(2) Le circostanze di fatto non contestuali a quelle descritte nel rapporto, introdotte nel giudizio da una delle parti e non contestate dall'altra devono ritenersi come acquisite al giudizio in virtù dell'applicazione del principio processuale di non contestazione; tuttavia, la sanzione deve essere commisurata innanzi tutto alla gravità dello specifico fatto sanzionato e le ulteriori circostanze dedotte dall'istante possano avere rilevanza in giudizio solo in via eventuale, nell'ambito della prudente valutazione del giudice e in applicazione, cauta ed ipotetica, di istituti generali del diritto; il sistema sanzionatorio federale non individua forme di attenuanti generiche analoghe a quelle previste dall'ordinamento penale.

(3) Il giudizio arbitrale esperito dal TNAS va considerato come un giudizio di tipo devolutivo, in cui il Tribunale arbitrale dispone di ampi poteri di cognizione; tuttavia a fronte

di impugnazione di provvedimenti di tipo sanzionatorio la cognizione del TNAS deve contenersi nel limite della censura dei soli provvedimenti palesemente sproporzionati tra gravità della violazione ed entità della sanzione, non rispettosi dei criteri di equità e di gradualità e tali da condurre a risultati abnormi e non conformi a giustizia.

(4) L'illecito assume particolare gravità se commesso da un adulto in danno di un minore; il notevole disvalore anche morale, oltre che giuridico, di siffatte condotte costituisce principio generale del diritto, che appresta misure di tutela rafforzata dei minorenni in ogni settore dell'ordinamento.

(5) Ai fini del corretto e regolare svolgimento di ogni competizione sportiva l'incolumità e la serenità del direttore di gara costituiscono un bene assolutamente primario ed irrinunciabile per l'ordinamento sportivo, che deve essere riaffermato con il massimo rigore, sia in sede di prevenzione che in sede di sanzione.

24 aprile 2012
(massime del 16 maggio 2012)

Sig. VITANGELO SPADAVECCHIA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0010 del 2 gennaio 2012)

[squalifica]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Aurelio Vessichelli

Avv. Guido Cecinelli

Avv. Dario Buzzelli

Massime

(1) Il *dies a quo*, da cui decorre il termine per la presentazione dell'istanza di arbitrato, stabilito a pena di decadenza dall'art. 10 del Codice TNAS, ossia la "data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione", è quello in cui il ricorrente ha avuto notizia della decisione completa della motivazione. Solo nel momento di pubblicazione della decisione nel suo testo integrale si conclude, infatti, l'iter formativo della volontà disciplinare della Federazione nei confronti del soggetto ad essa sottoposto; e, dunque, solo in quel momento il ricorrente può avere piena cognizione degli elementi di fatto e di diritto assunti dall'ente sportivo a sostegno della sanzione. Ciò non impedisce, invero, al ricorrente di proporre ricorso immediato, avverso il solo dispositivo, laddove da questo derivi un effetto immediatamente lesivo, per eventualmente ottenerne la sospensione. Ma tale possibilità, offerta al ricorrente, non implica peraltro che il ricorso debba necessariamente essere proposto in termini decorrenti dalla conoscenza del dispositivo.

(2) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello

standard probatorio ha ricevuto , nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l'art.4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicchè deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.

(3) Le risultanze degli atti d'indagine penale nonché quelle raccolte nella sede sportiva consentono di ritenere provata la violazione contestata al ricorrente, sussistendo indizi gravi precisi e concordanti dell'attività posta in essere dallo stesso al fine di alterare illecitamente il risultato sportivo della gara in contestazione.

26 aprile 2012
(*massime del 30 aprile 2012*)

Sig. GIUSEPPE SIGNORI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2145 del 15 settembre 2011)

[squalifica]

COLLEGIO ARBITRALE

Pres. Armando Pozzi

Prof. Avv. Carlo Bottari

Avv. Dario Buzzelli

Massime

(1) Sussiste la giurisdizione degli organi di giustizia federale sportiva nei confronti di un iscritto nei ruoli del settore tecnico con la qualifica di “ allenatore professionista di Prima categoria UEFA PRO” coinvolto disciplinarmente nella vicenda del calcio scommesse, a nulla rilevando la circostanza, addotta a sostegno di un presunto difetto di giurisdizione del TNAS, di una pretesa estraneità dell’interessato alle regole dell’ordinamento sportivo, di essersi sottratto volontariamente all’obbligo di versamento delle quote di iscrizione, con ciò implicitamente manifestando una volontà di autoescludersi da quello stesso ordinamento: una simile circostanza produce infatti il solo effetto della sospensione temporanea e non di interruzione o cessazione della relazione di appartenenza all’ordinamento sportivo.

(2) Nel giudizio disciplinare sportivo e in quello innanzi al TNAS non sono ammesse fonti di prova postume ed ulteriori rispetto alla data dei fatti contestati in base al principio amministrativistico “ tempus regit actus “ e a quelli penalistici della correlazione tra prova e fatti riferiti all’imputazione e della non utilizzabilità di prove formate successivamente alla data di scadenza del termine per le indagini (artt. 387 e 406, comma 8, c.p.p.).

(3) Nell'ambito del giudizio disciplinare sportivo e di quello innanzi al Collegio arbitrale del TNAS le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito di inchieste giudiziarie - nella specie quella scaturita nell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Cremona sul calcio scommesse - sono pienamente utilizzabili in sede di giustizia sportiva, anche al di là delle preclusioni processuali previste nel codice di rito penale.

(4) Per irrogare una condanna di un illecito sportivo è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell'ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio. Ciò, in relazione alla finalità dell'ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (art. 1 L. n. 401/1998).

(5) Va escluso un inconsapevole coinvolgimento da parte di presunti millantatori organizzatori di scommesse fraudolente nei confronti di chi abbia conservato, non certo per innocente distrazione o disinteresse, un appunto dal tenore assai dettagliato, seppur sintetico, riassumendo il contenuto di un incontro durato circa un'ora e mezza per orchestrare combine di partite di calcio, trattandosi di indizio evidente di una partecipazione consapevole e prolungata – e perciò interessata - ad un incontro, di cui si sono intese riassumere le conclusioni per capire bene i termini dell'accordo non certo a fini dissociativi ma partecipativi o, quanto meno, valutativi, che si sarebbero potuti escludere solo con un pronto allontanamento da invitati, che manifestavano dettagliati e concreti intenti fraudolenti e corruttivi.

(6) Non può invocarsi un inconsapevole coinvolgimento nella frode sportiva per effetto di semplice millanteria posta in essere dai veri autori dell'accordo fraudolento da parte di chi viene ripetutamente nominato nel corso di numerose intercettazioni telefoniche non come ignaro referente autorevole, ma come effettivo partecipante all'organizzazione truffaldina, al quale riferire proposte o sviluppi delle vicende ovvero quale soggetto da ristorare per scommesse fallite a causa di qualche giocatore " infedele".

2 maggio 2012
(massime del 16 maggio 2012)

ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2150 del 15 settembre 2011)

[penalizzazione]

COLLEGIO ARBITRALE

Pres. Bartolomeo Manna

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) Il Codice TNAS infatti conferisce all'arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. Il procedimento dinanzi al TNAS ha natura pienamente devolutiva: di conseguenza, irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l'annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell'arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio.

(2) La motivazione della decisione impugnata appare congrua se da essa traspare la linea argomentativa a sostegno della decisione, pur in difetto di un'analitica esposizione di tutte le prospettazioni avanzate dalle parti (cfr. *ex plurimis* sul vizio motivazionale rilevante Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 6064/2008). Il riconoscimento di siffatto principio appare ben giustificato nel sistema sportivo, essendo funzionale allo

scopo di consentire, pur nel rispetto dei principi generali di diritto, la celebrazione di procedimenti adeguati e tempestivi.

(3) La responsabilità oggettiva e la responsabilità presunta sono previste dall'ordinamento della FIGC, quali forme di attribuzione ad una società dell'illecito commesso da soggetti che non la rappresentano ai fini federali, da norme distinte e con ambiti applicativi differenti: le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei propri tesserati (art. 4 comma 2 CGS), e presuntivamente per gli illeciti commessi a loro vantaggio da soggetti ad esse estranei (art. 4 comma 5 CGS). Le due forme di attribuzione di responsabilità rispondono poi a finalità tra loro differenti: laddove la responsabilità oggettiva appare poggiarsi sulla necessità di conseguire con immediatezza lo scopo perseguito dall'organizzazione sportiva, ossia la regolarità della gara, addossando anche alla società le conseguenze disciplinari dell'illecito commesso da un proprio tesserato, la responsabilità presunta mira ad impedire che la società commetta illeciti, o tragga vantaggio da illeciti da essa non ignorati, commessi da soggetti ad essa estranei, dei quali non debba altrimenti rispondere. In caso di pluralità di illeciti, con una responsabilità oggettiva derivante ad una società per l'illecito commesso da propri tesserati ben può concorrere anche una responsabilità presunta per il distinto illecito commesso da terzi. Le diverse fattispecie, che contengono fatti diversi (atti commessi da tesserati, dirigenti e soggetti indicati dall'art 1 comma 5 CGS, per la responsabilità oggettiva; illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da terzi, per la responsabilità presunta) non possono determinare alcuna "incompatibilità ontologica"; il medesimo fatto può essere uno degli elementi, insieme ad alcuni fatti ulteriori, di una fattispecie complessa; così come il medesimo fatto, insieme ad altri fatti, può comporre una diversa fattispecie, da cui derivino effetti totalmente diversi o ulteriori rispetto alla prima fattispecie.

(4) In virtù dell'art. 4 comma 5 CGS:

- i. sono elementi cumulativamente costitutivi della "responsabilità presunta" di una società
 - la commissione di un illecito sportivo,
 - la estraneità alla società delle persone che commettono l'illecito, e
 - il vantaggio per la società derivante da siffatto illecito; mentre
- ii. elemento impeditivo del suo insorgere è dato da
 - la sussistenza di una prova, o di un ragionevole dubbio, che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.

9 maggio 2012
(massime del 16 maggio 2012)

ASYSTEL VOLLEY SpA / FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO e LIU-JO VOLLEY

(prot. n. 0114 del 17 gennaio 2012)

[perdita gara, penalizzazione e sanzione pecuniaria]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Claudio Linda

Dott. Giovanni Palazzi

Cons. Maria Elena Raso

Massime

(1) La disciplina generale delle competizioni svolte nell'ambito FIPAV è data dal Regolamento Gare, mentre le Regole di Gioco disciplinano in concreto lo svolgimento delle Gare, avendo carattere esclusivamente tecnico e non disciplinare, per cui è evidente la prevalenza delle disposizioni del Regolamento Gare poste base delle sanzioni applicate. Non si può parlare di violazione del divieto di ne bis in idem in quanto ovviamente le sanzioni applicate hanno natura disciplinare e non incidono sul fatto meramente tecnico di cui alle Regole di gara.

(2) Il TNAS non può essere considerato organo superiore di giustizia federale, ma è uno strumento di risoluzione delle controversie sportive autonomo rispetto alle procedure disciplinari interne alle federazioni e alternative della giurisdizione statale. Come tale, se da un alto deve rispettare il principio fondamentale dell'autonomia federale, dall'altro può valutare se le norme in cui si è espressa tale autonomia non abbiano violato principi fondamentali dell'ordinamento sportivo e del diritto. Come affermato nel lodo 20 luglio 2011 (A.S.D. Ottavia – Mascia e Cardillo – F.I.G.C. – Lega Nazionale Calcio e Comitato Regionale Lazio) il potere di revisione della decisione endofederale è sì limitato dal rispetto dell'autonomia federale nel fissare le Regole che devono essere rispettate dagli associati, ma ciò presuppone che tali Regole non violino le leggi o i principi fondamentali

dell'ordinamento sportivo e del diritto. Il TNAS è, quindi, tenuto al rispetto delle norme federali, salvo che esse non siano manifestamente violative di leggi o di principi fondamentali dell'ordinamento sportivo e generale, non potendosi ammettere che l'organo sia comunque tenuto ad applicare norme palesemente illegittime.

Sig. GIANLUCA PARDUCCI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0137 del 19 gennaio 2012)

[sospensione]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Dott. Francesco Boffa Tarlatta

Prof. Avv. Alberto Zito

Massima

(1) L'art. 43 n. 5 delle norme di Funzionamento degli Organi Tecnici sancisce l'espresso divieto per il Presidente di Sezione dell'AIA di dirigere gare per tutta la durata della carica. La violazione di tale divieto, unitamente alla circostanza che il Presidente ha anche consentito ad altro associato di svolgere le funzioni tecniche senza la prescritta certificazione medica, rende congrua la sanzione della sospensione di 13 mesi. Ciò tanto più in considerazione sia del ruolo ricoperto e delle funzioni svolte e sia del fatto che al Presidente, cui era stato ricordato il suddetto divieto con apposito avviso, ha ritenuto di porre egualmente in essere il comportamento vietato.

15 maggio 2012
(massime del 16 maggio 2012)

DIKE BASKET NAPOLI S.S.D. a rl / FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

(prot. n. 0141 del 19 gennaio 2012)

[lodo arbitrale federale]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Avv. Guido Cecinelli

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Massime

(1) A norma dell'art. 136 ss c.p.c., la notifica effettuata a mezzo posta all'indirizzo legale della società, si ha per perfezionata quanto al soggetto notificante al momento della consegna all'Ufficiale giudiziario e al destinatario con l'effettiva recezione ovvero spirato il termine di compiuta giacenza. La sua ripetizione, pertanto, non sana un difetto precedente, essendo ormai efficace il primo atto di notifica.

(2) Non è irregolare la composizione del Collegio Arbitrale federale qualora l'Organismo federale abbia provveduto d'ufficio alla nomina dell'arbitro dopo che una parte abbia invitato l'altra a nominarlo e questa non abbia provveduto ad effettuare la nomina nei termini previsti.

15 maggio 2012
(massime del 18 maggio 2012)

Sig. NICOLA PECINI / Sig. LEDIAN MEMUSHAJ

(prot. n. 1583 del 22 giugno 2011)

[rapporti economici tra agente e calciatore]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) L'art. 10 del Regolamento Agenti vigente al momento del conferimento dell'incarico all'Agente dispone che «[...] 1. Un Agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio [...] dopo aver ricevuto incarico scritto. A pena di inefficacia, l'incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA e deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti. 2. L'incarico ha efficacia dalla data di deposito certificata dalla segreteria della Commissione Agenti ovvero dalla data di spedizione attestata dall'ufficio postale [...]» (s.d.r.). Il legislatore sportivo ha, così, prescritto un onere morfologico che non si esaurisce nella previsione della forma scritta, ma individua anche il supporto grafico (il modulo). Non solo, ma l'efficacia del contratto è ulteriormente condizionata al deposito del contratto presso la Commissione Agenti, deposito che segna il termine iniziale della produzione degli effetti.

Nessun termine è, invece, prescritto per il deposito la cui omissione preclude l'efficacia del mandato.

(2) La parte istante ha dato prova del proprio diritto producendo il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l'inadempimento della parte intimata in ordine al pagamento delle somme dovute sulla base del contratto di mandato.

Il tema dell'onere probatorio nei giudizi volti all'adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).

Sulla scorta di tale principio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanze dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010).

(3) Il ritardato deposito del contratto di mandato presso la Commissione Agenti inverte un concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, 1° comma, cod. civ.; dall'altro, la diligenza e lo scrupolo del calciatore che in data antecedente al deposito si è preoccupato di verificare l'esistenza del mandato presso la Commissione.

17 maggio 2012
(massime del 18 maggio 2012)

POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0426 del 18 febbraio 2012)

[penalizzazione e ammenda]

COLLEGIO ARBITRALE

Cons. Dott. Ermanno Granelli

Avv. Guido Cecinelli

Avv. Enrico De Giovanni

Massime

(1) In virtù del principio generale della conservazione degli atti e del raggiungimento degli obiettivi sottesi alla normativa non sussiste nullità del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Giustizia Federale se nel procedimento stesso, iniziato dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale con il rito ordinario e poi proseguito dinanzi alla medesima Corte con il rito abbreviato (avendo il Procuratore Federale richiesto l'abbreviazione dei termini), le controparti hanno, comunque, esperito in modo completo e idoneo le proprie difese dinanzi al giudice federale di secondo grado.

Inoltre siffatta nullità va ricondotta nella categoria delle eccezioni in senso stretto, da proporre, a pena di decadenza, nel primo atto processuale utile; nel caso di specie, invece, l'eccezione non è stata proposta dinanzi alla Corte Federale, cosicché l'intervenuta costituzione in quella sede degli istanti configura un'accettazione del contraddittorio così come instaurato, anche nel rito, dal Procuratore federale e comunque un mancato esercizio di un' eccezione che determina la decadenza dal medesimo.

(2) L'analisi testuale dei due paragrafi dell'art. 85, lettera C, IV e V paragrafo delle NOIF della FIGC evidenzia una differenza: la prima norma, infatti, individua l'oggetto dell'obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento "di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai

tesserati". La seconda norma, invece, individua l'oggetto dell'obbligazione delle società nella dimostrazione alla scadenza di ciascun trimestre del pagamento "delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre". La differenza, riguarda l'aggettivo "tutti" che accompagna il sostantivo emolumenti e che, al contrario, non compare con riferimento alle ritenute e ai contributi. Ciò comporta che "tutti" gli emolumenti dovuti sino alla chiusura di un trimestre, fatta eccezione per il primo (per evidenti ragioni logiche), sono non solo gli emolumenti relativi all'ultimo trimestre, ma anche quelli già scaduti in precedenza e rimasti inadempiti. Per contro, le ritenute Irpef e i contributi Enpals dovuti sino alla chiusura di un trimestre, in assenza dell'aggettivo "tutti" – presente nel paragrafo IV – sono esclusivamente quelli relativi all'ultimo trimestre. Diversamente opinando, si negherebbe alla differenza testuale qualunque valenza ermeneutica violando il canone di cui all'art. 12, 1° comma, delle Disposizioni sulla legge in generale" (Lodo cit). La chiarezza della norma, dunque, esime da ulteriori approfondimenti circa le finalità sottese alle disposizioni di cui ai paragrafi IV e V dell'art. 85 in esame, giacché i poteri sanzionatori conferiti alla federazione appaiono, secondo il Collegio, sostanzialmente e primariamente volti a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive e solo in via mediata e riflessa a determinare un controllo da parte della Federazione sull'effettiva soddisfazione dei diritti, retributivi e contributivi, dei propri tesserati nell'ottica della tutela di questi ultimi, tutela affidata ad altri organi e soggetti.

Quanto alla problematica scaturente dall'intervenuta modifica dell'art. 85 in esame, ai sensi della delibera del Consiglio Federale di cui al C.U. 85/A dell'8 novembre 2011, "la disposizione costituisce una vera e propria modifica dell'ordinamento sportivo e non può essere sussunta nella categoria delle norme interpretative per le seguenti ragioni: in base alla prevalenza, stabilita nelle preleggi, di un criterio di interpretazione oggettivo rispetto a quello soggettivo; per garantire la piena tutela del principio dell'affidamento e della buona fede, nonché del principio della certezza del diritto; per evitare un contrasto con l'art. 6 della Carta Europea dei diritti dell'Uomo, giacché l'interpretazione retroattiva non può influenzare l'esito di una controversia, poiché violerebbe il principio dell'equo processo e il "principio della parità delle armi" nel giudizio".

Sig.ra CLARA CRISTAUDO / FEDERAZIONE ITALIANA di ATLETICA LEGGERA

(prot. n. 2691 del 28 novembre 2012)

[inibizione e divieto di far parte dell'ordinamento sportivo]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Palmieri

Dott. Sebastiano Vittorio La Greca

Pres. Bartolomeo Manna

Massime

(1) Alla luce dell'orientamento, che può dirsi ormai consolidato, di questo Tribunale, in base al quale, in difetto di specifica previsione che commini espressamente la sanzione della nullità dell'istanza di arbitrato mancante della sottoscrizione della parte, tale sottoscrizione deve essere considerata atto meramente formale, quando la medesima istanza di arbitrato risulti munita di rituale procura, con la quale la parte delega il difensore a farsi rappresentare, conferendogli ogni facoltà prevista dalla legge, valendo, altresì, nella fattispecie il principio generale di conservazione degli atti di cui all'art. 156 c.p.c.

(2) L'apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all'entità e alla graduazione delle sanzioni irrogate, si delinea in modo compiuto, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare dal TNAS, con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all'entità dell'inadempimento realizzatosi e tenendo conto del carattere pienamente devolutivo dell'arbitrato TNAS, per effetto del quale il potere dell'organo arbitrale si estende alle valutazioni di merito.

(3) Il Principio n. 1.4 – Scopi della Giustizia sportiva, di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1412 del 19 maggio 2010, che sancisce la punibilità di coloro che,

anche se non più tesserati, abbiano commesso fatti costituenti violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione applicabile in costanza di tesseramento, ha carattere prevalente e inderogabile rispetto alla norma di cui all'art. 1, comma 8, del Regolamento di Giustizia Federale della FIDAL, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 69 del 21 marzo 2006 (sulla appartenenza alla discrezionalità del titolare del potere normativo di settore della scelta relativa al rapporto tra dimissioni e procedimento disciplinare, si è pronunciata l'Alta Corte di Giustizia Sportiva con il parere n. 1/2010 in data 3 maggio 2010). Il successivo Principio 8 – Norma di salvaguardia, al punto 1., norma di chiusura del sistema, statuisce, infatti, espressamente la prevalenza dei Principi di giustizia sportiva approvati con la citata deliberazione n. 1412/10 e, quindi, anche di quello di cui al predetto Principio 1.4.

SPORTING CLUB CATANIA A.S.D. / FEDERAZIONE ITALIANA di ATLETICA LEGGERA

(prot. n. 2693 del 28 novembre 2012)

[sanzione pecuniaria]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Palmieri

Dott. Sebastiano Vittorio La Greca

Pres. Bartolomeo Manna

Massime

(1) Alla luce dell'orientamento, che può dirsi ormai consolidato, di questo Tribunale, in base al quale, in difetto di specifica previsione che commini espressamente la sanzione della nullità dell'istanza di arbitrato mancante della sottoscrizione della parte, tale sottoscrizione deve essere considerata atto meramente formale, quando la medesima istanza di arbitrato risulti munita di rituale procura, con la quale la parte delega il difensore a farsi rappresentare, conferendogli ogni facoltà prevista dalla legge, valendo, altresì, nella fattispecie il principio generale di conservazione degli atti di cui all'art. 156 c.p.c.

(2) Il Principio n. 1.4 – Scopi della Giustizia sportiva, di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1412 del 19 maggio 2010, che sancisce la punibilità di coloro che, anche se non più tesserati, abbiano commesso fatti costituenti violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione applicabile in costanza di tesseramento, ha carattere prevalente e inderogabile rispetto alla norma di cui all'art. 1, comma 8, del Regolamento di Giustizia Federale della FIDAL, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 69 del 21 marzo 2006 (sulla appartenenza alla discrezionalità del titolare del potere normativo di settore della scelta relativa al rapporto tra dimissioni e procedimento disciplinare, si è pronunciata l'Alta Corte di Giustizia Sportiva con il parere n. 1/2010 in data 3 maggio 2010). Il successivo Principio 8 – Norma di salvaguardia, al

punto 1., norma di chiusura del sistema, statuisce, infatti, espressamente la prevalenza dei Principi di giustizia sportiva approvati con la citata deliberazione n. 1412/10 e, quindi, anche di quello di cui al predetto Principio 1.4.

23 maggio 2012
(massima del 24 maggio 2012)

PISTOIA BASKET 2000 Srl / FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

(prot. n. 0961 del 23 aprile 2012)

[penalizzazione]

ARBITRO UNICO

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Massima

(1) La “Società che [...] adempie con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni, di cui all’art. 25 lettera E commi 23 e 25”, deve essere sanzionata dal Consiglio Federale, su segnalazione della Com.Te.C. con la penalizzazione di un punto in classifica per ogni singolo inadempimento.

23 maggio 2012
(massima del 24 maggio 2012)

BASKET BRESCIA LEONESSA Srl / FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

(prot. n. 0962 del 23 aprile 2012)

[penalizzazione]

ARBITRO UNICO

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Massima

(1) In caso di crediti di natura omogenea, la facoltà accordata al solo debitore dall'art. 1193 comma 1 c.c., di indicare a quale credito debba essere imputato il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo, sicché una successiva dichiarazione del debitore, senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.

24 maggio 2012
(massime del 25 maggio 2012)

ALMA JUVENTUS FANO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0330 dell'8 febbraio 2012)

[penalizzazione e ammenda]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Aurelio Vessichelli

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Enrico De Giovanni

Massime

(1) In virtù del principio generale della conservazione degli atti e del raggiungimento degli obiettivi sottesi alla normativa non sussiste nullità del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Giustizia Federale se nel procedimento stesso, iniziato dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale con il rito ordinario e poi proseguito dinanzi alla medesima Corte con il rito abbreviato (avendo il Procuratore Federale richiesto l'abbreviazione dei termini), le controparti hanno, comunque, esperito in modo completo e idoneo le proprie difese dinanzi al giudice federale di secondo grado.

Inoltre siffatta nullità va ricondotta nella categoria delle eccezioni in senso stretto, da proporre, a pena di decadenza, nel primo atto processuale utile; nel caso di specie, invece, l'eccezione non è stata proposta dinanzi alla Corte Federale, cosicché l'intervenuta costituzione in quella sede degli istanti configura un'accettazione del contraddittorio così come instaurato, anche nel rito, dal Procuratore federale e comunque un mancato esercizio di un'eccezione che determina la decadenza dal medesimo.

Peraltro l'eccezione risulta proposta tardivamente anche dinanzi al TNAS, poiché formulata solo in sede di memoria e non di proposizione dell'istanza di arbitrato.

(2) In virtù degli artt. 10, comma 3 del CGS e 85, lett. c, par. V delle NOIF nel testo vigente all'epoca dei fatti, non può irrogarsi sanzione alcuna in relazione al mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS per i trimestri antecedenti a quello in cui la sanzione stessa è stata irrogata. Si perviene a siffatta conclusione ritenendo, in particolare, autonomamente decisivo il tenore letterale delle ricordate disposizioni, anche a prescindere dalla *ratio legis*.

(3) I poteri sanzionatori conferiti alla Federazione dai paragrafi IV e V dell'art. 85 delle NOIF appaiono sostanzialmente e primariamente volti a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive e solo in via mediata e riflessa a determinare un controllo da parte della Federazione sull'effettiva soddisfazione dei diritti, retributivi e contributivi, dei propri tesserati nell'ottica della tutela di questi ultimi, tutela affidata ad altri organi e soggetti; va infatti escluso che un obbligo o un onere siffatto possa gravare sulle Federazioni sportive, stanti la loro natura giuridica e le finalità (appunto sportive) che gli sono proprie.

(4) Il nuovo testo dell'art. 85 delle NOIF , ai sensi della delibera del Consiglio Federale di cui al C.U. 85/A dell'8 novembre 2011, costituisce una vera e propria modifica dell'ordinamento sportivo e non può essere considerata norma interpretativa per una molteplicità di ragioni: in base alla prevalenza, stabilita nelle preleggi, di un criterio di interpretazione oggettivo rispetto a quello soggettivo; per garantire la piena tutela del principio dell'affidamento e della buona fede, nonché del principio della certezza del diritto; per evitare un contrasto con l'art. 6 della Carta Europea dei diritti dell'Uomo, giacché l'interpretazione retroattiva non può influenzare l'esito di una controversia, poiché violerebbe il principio dell'equo processo e il "principio della parità delle armi" nel giudizio.

(5) Gli oneri previsti dall'art. 85 delle NOIF non possono essere adempiuti dall'inibito e sono trasferiti in capo al facente funzioni: pertanto gli eventuali inadempimenti sono imputabili solo a tale ultimo soggetto.

Deve infatti essere salvaguardata la natura rigorosa della sanzione di cui all'art. 19 , lett. h del GCS, che, nel riferirsi alle inibizioni, statuisce "il divieto a svolgere ogni attività in seno alla FIGC....e a rappresentare le società nell'ambito federale", affermando inoltre, nel comma 8, che gli inibiti "possono svolgere , nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società": pertanto il divieto di svolgimento di ogni attività in seno alla Federazione deve comprendere "ogni" attività, anche quelle di natura dichiarativa e/o certificativa.

31 maggio 2012
(massima del _____)

AURORA PRO PATRIA 1919 Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2743 del 6 dicembre 2011)

[penalizzazione]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Avv. Guido Cecinelli

Avv. Aurelio Vessichelli

Massima

(1) Non basta la dichiarazione del legislatore sportivo, che intende attribuire al suo intervento solo valenza interpretativa, per affidare a una norma il senso che il legislatore vuole imprimergli. Attraverso la nuova disposizione il legislatore supera il precedente testo rendendo identiche le fattispecie che disciplinano le varie irregolarità: in tal modo modificando sostanzialmente il precedente testo e non offrendo del medesimo una lettura diversa rispetto a quella espressa dal Tribunale. Ne discende, quindi, che, ad avviso del Collegio arbitrale il legislatore sportivo ha modificato la vigente normativa; e la modifica vale, a norma dell'art. 15 delle Disposizioni sulla Legge in generale, esclusivamente per il futuro.

31 maggio 2012
(massima del _____)

AURORA PRO PATRIA 1919 Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2753 del 6 dicembre 2011)

[penalizzazione]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Aurelio Vessichelli

Avv. Guido Cecinelli

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massima

(1) Non è ammissibile procedere a un accorpamento per connessione degli adempimenti a carico della società se non tramite una modifica della normativa vigente. L'integrità ed intangibilità del costruito sanzionatorio voluto e specificamente dettato dalla norma è garanzia indefettibile del funzionamento del sistema e delle procedure e del rispetto del principio fondamentale della par condicio, a tutela del superiore interesse al regolare svolgimento dei campionati di calcio professionistici. Con il dato normativo vigente sono stati individuati e disciplinati distinti inadempimenti sanzionabili e per ciascuna fattispecie di inadempimento sono previste distinte ed autonome sanzioni che devono essere sommate in presenza di plurali inadempimenti, e non possono viceversa essere oggetto di una sorta di accorpamento fondato sulla valutazione della sussistenza di una qualche forma di connessione fra le fattispecie sanzionate.

6 giugno 2012
(*massime del 16 novembre 2012*)

Dott. AUGUSTO CARPEGGIANI / Sig. EZEQUIEL MATIAS SCHELOTTO

(prot. n. 1635 del 29 giugno 2011)

[rapporto economico agente - calciatore]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Dario Buzzelli

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massime

(1) Anche a seguito della sentenza del T.A.R. Lazio n. 33427 del 11.11.2010, gli agenti dei calciatori hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di rivolgersi all'AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, restando salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Pertanto, ove le parti abbiano liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell'ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall'Agente, ovvero da colui che risulterebbe penalizzato dall'obbligatorietà della clausola arbitrale, va affermata la competenza del TNAS stesso.

15 giugno 2012
(*massime del 18 gennaio 2013*)

**Sig. PASQUALE MAURIELLO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e
U.S.D. Sa.Ma.Gor.**

(prot. n. 0352 del 9 febbraio 2012)

[vincolo sportivo]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Massima

(1) Il giudice sportivo non può sindacare circa la validità e/o l'efficacia delle norme federali in relazione alle norme e ai principi di carattere costituzionale o, comunque, che trovano la loro fonte nell'ordinamento statale. Sulla scorta, infatti, del principio cardine di autonomia dell'ordinamento sportivo, il TNAS non può operare una supplenza rispetto al legislatore federale.

21 giugno 2012
(massima del 13 novembre 2012)

ASSI BASKET OSTUNI Srl / FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

(prot. n. 0614 del 12 marzo 2012)

[situazione patrimoniale e rispetto parametri]

ARBITRO UNICO

Prof. Avv. Massimo Coccia

Massima

(1) L'applicazione delle sanzioni sportive, pecuniarie e non, deve ritenersi sottratta all'apprezzamento discrezionale da parte del Consiglio Federale ogni qual volta risulti che l'entità di dette sanzioni sia stata specificamente predeterminata dalla normativa federale.

26 giugno 2012
(massime del 28 febbraio 2013)

S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0425 del 18 febbraio 2012)

[penalizzazione]

ARBITRO UNICO

Avv. Aurelio Vessichelli

Massime

(1) L'obbligo di dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti ai tesserati viene meno se sono in corso contenziosi, per i quali si richiede alla Società interessata di allegare idonea documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria.

(2) L'art.85, lett. C), par. IV, delle NOIF in relazione all'art.10 comma 3 del CGS non contiene la previsione della circostanza che la pendenza di una lite non temeraria fa venir meno la sussistenza dell'obbligo del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati; previsione riprodotta, invece, nel paragrafo V della medesima lett. C) dell'art.85 delle NOIF (che riguarda il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals).

(3) La lite pendente documentata alla COVISOC è idonea a giustificare l'omesso pagamento in quanto avente ad oggetto anche la possibile riduzione dello stipendio del giocatore e che effettivamente alla ricorrente la decisione della lite pendente è stata notificata solo in data successiva a quella di scadenza dell'adempimento previsto dall'art.85, lett. C, par. IV, delle NOIF.

27 giugno 2012
(massima del 12 settembre 2012)

SPAL 1907 SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1020 del 9 febbraio 2012)

[penalizzazione]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Angelo Piazza

Prof. Avv. Carlo Bottari

Avv. Enrico De Giovanni

Massima

(1) Il combinato disposto degli artt. 10, comma 3, C.G.S. e 85 NOIF, novellati dal legislatore federale con C. U. n. 85/A dell'8 novembre 2011, alla luce di una interpretazione logico – sistematica, deve essere inteso nel senso che il mancato pagamento dovuto per emolumenti Irpef ed Enpals relative al primo trimestre costituisce autonoma violazione rispetto alla violazione relativa al successivo trimestre e, pertanto, l'obbligazione non viene meno per il fatto di non essere stata adempiuta nel termine prefissato.

3 luglio 2012
(massima del 13 novembre 2012)

Sig. GABRIELE ALIPRANDI / FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

(prot. n. 0526 del 29 febbraio 2012)

[ritiro tessera]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Guido Cecinelli

Prof. Avv. Filippo Lubrano

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Massima

(1) Per ritenere la responsabilità di una violazione disciplinare sportiva da parte del soggetto incolpato, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, certezza che, peraltro, nella maggior parte delle fattispecie, costituirebbe una mera astrazione, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere, comunque, superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (art.4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI in vigore dal Gennaio 2009). A tale principio vigente nell'ordinamento, deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.

6 luglio 2012
(massime dell'11 settembre 2012)

**Sig. ALBERTO PISANO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI**

(prot. n. 0888 del 12 aprile 2012)

[sospensione]

ARBITRO UNICO

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massime

(1) Il rispetto per gli associati degli obblighi di comportamento stabiliti dall'art. 40 del Regolamento AIA ha importanza fondamentale. Il ruolo di garanzia svolto dagli arbitri per il regolare svolgimento delle competizioni calcistiche esige infatti una stretta osservanza dei doveri, assai generali nell'enunciazione, ma di contenuto puntualmente identificabile nella loro dimensione concreta, di trasparenza, correttezza, probità, lealtà e rettitudine: la credibilità del ruolo arbitrale è essenziale per la credibilità del movimento calcistico; ed essa sussiste solo se i fondamentali doveri di comportamento vengono integralmente rispettati.

(2) Iniziative denigratorie poste in essere da associati allo scopo di mettere in "cattiva luce" dirigenti arbitrali (o altri associati), accusandoli di comportamenti scorretti, e di esercitare indebite pressioni, costituiscono violazione dei menzionati precetti. Deve peraltro essere evitata una applicazione "estrema" del suddetto principio, per evitare che vengano in ogni caso repressi iniziative, coltivate all'interno dell'associazione, intese a richiamare altri associati al rispetto degli stessi doveri di comportamento cui siffatto principio è ispirato: non può ritenersi che in presenza di ragionevoli dubbi sul non rispetto delle regole associative da parte di altri associati, agli arbitri sia vietato comunque esporre, con le

dovute forme e nel rispetto delle regole, i propri motivi di lamentela. Pertanto, il comportamento di un arbitro che denunci azioni od omissioni illecite di altro associato è idoneo a realizzare una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità solo in presenza di specifiche condizioni, legate alle modalità con le quali esso materialmente si realizza: ad esempio, ciò avviene quando esso si svolga attraverso enunciazioni ad organi esterni all'associazione, poiché in tale caso comunque esso non mira ad ottenere una valutazione del comportamento denunciato da parte dei competenti organi associativi; oppure quando, pur rivolto ad altri organi dell'associazione, esso non si basi su elementi oggettivi che, valutati ex ante, possano far ragionevolmente e in buona fede ritenere la sussistenza di una violazione altrui; o, ancora, quando si realizzi con espressioni, modalità e termini inappropriati per gli appartenenti alla classe arbitrale

13 luglio 2012
(*massime del 18 gennaio 2013*)

Sig. LETTERIO PINO / Sig. DANIEL ADEJO

(prot. n. 2521 del 2 novembre 2011)

[rapporto economico agente - calciatore]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Guido Calvi

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Massime

(1) Il TAR del Lazio (pronuncia n. 33247 dell'11 novembre 2010) ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all'AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell'ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l'AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all'arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell'ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall'Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del Lazio, risulterebbe penalizzato dall'obbligatorietà della clausola arbitrale.

(2) La sottoscrizione di un contratto senza che sia stata menzionata l'assistenza dell'Agente regolarmente nominato dal calciatore non esonera quest'ultimo, qualora non abbia revocato il mandato, dal non corrispondere al proprio Agente il compenso contrattualmente stabilito all'atto dell'incarico.

(3) L'agente incorre comunque in una violazione di propri doveri se non si assicura che il proprio nome sia indicato nel contratto al momento della sottoscrizione.

17 luglio 2012
(massime del 28 febbraio 2013)

**S.S. BARLETTA CALCIO Srl, Sig. ALBERTO TATO' e Sig. PARIDE WALTER TATO' /
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

(prot. n. 1029 del 2 maggio 2012)

[penalizzazione, inibizione e ammenda]

ARBITRO UNICO

Avv. Aurelio Vessichelli

Massime

(1) Lo Statuto Figc, e specificatamente l'art. 30, contiene la clausola compromissoria che consente la chiamata in arbitrato. Difetta della competenza il TNAS nell'ipotesi che l'oggetto del gravame sia una sanzione soltanto pecuniaria inferiore a euro 50.000,00.

(2) L'interesse tutelato dalle norme contenute nell'art.6 del CGS è quello di evitare il coinvolgimento dei tesserati in attività comunque riconducibili all'attività di raccolta di scommesse nel calcio e non solo l'interesse alla regolarità delle partite. E' pertanto irrilevante che in concreto la commistione e il coinvolgimento non abbiano in concreto prodotto un risultato illecito o che di detto coinvolgimento non si sia fornita la prova: è sufficiente che la condotta posta in essere abbia il connotato della idoneità in astratto a ledere l'interesse tutelato dalla norma. Basta la potenzialità di attacco o di aggressione al bene protetto vale a dire, si ripete, il non coinvolgimento dei tesserati in attività comunque riconducibili all'attività di raccolta di scommesse nel calcio, bene protetto che l'estensore delle norme in esame ha collocato tra quelli meritevoli della più ampia tutela per la salvaguardia dei valori tipici e propri della pratica sportiva. L'art.6 contiene una previsione volutamente ampia che costituisce ed integra una fattispecie sanzionatrice di pericolo, come riconosciuto dalla stessa parte istante (o di posizione), nella quale il giudizio di

disvalore dell'illecito sportivo è anticipato e che ha trovato legittima applicazione nel caso di specie, ai fini dell' applicazione della sanzione. A conferma della correttezza di tale lettura, valga anche il rilievo che il sistema sanzionatorio nella specie prevede che, ove risulti provato in concreto il tentativo o l'avvenuta alterazione di un risultato sportivo, detta condotta integrerebbe la più grave ipotesi di illecito sportivo sanzionato dall'art. 7 del CGS con un minimo edittale di anni tre ed euro 50.000,00 di ammenda.

18 luglio 2012
(massima del 18 gennaio 2013)

Sig. UMBERTO LATTUCA / A.S. BARI SpA

(prot. n. 0592 del 9 marzo 2012)

[rapporto economico agente - società]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Dott. Bruno Mollica

Massima

(1) Il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve provare unicamente la fonte del rapporto obbligatorio, il termine di scadenza del proprio diritto che intende far valere e l'inadempimento della controparte, su cui invece incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.

20 luglio 2012
(massime del 28 febbraio 2013)

Sig. CRISTIANO DONI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2151 del 15 settembre 2011)

[squalifica]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Aurelio Vessichelli

Dott. Francesco Boffa Tarlatta

Avv. Dario Buzzelli

Massime

(1) In base al principio contenuto nell'art. 306 c.p.c. che trova applicazione alla fattispecie, ai fini della legittima estinzione del giudizio, la rinuncia alla controversia deve essere accettata dalle parti costituite che abbiano dimostrato di avere interesse alla prosecuzione del giudizio ovvero che con il proprio comportamento processuale abbiano dimostrato di avere interesse ad un pronuncia nel merito, valutazione che spetta al Collegio arbitrale.

(2) Il Codice TNAS conferisce all'arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. In particolare, il procedimento TNAS ha natura pienamente devolutiva: di conseguenza, nemmeno irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, possono eventualmente comportare di per sé l'annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell'arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio.

(3) La decisione della CGF sulla dichiarazione di responsabilità dell'istante e sulla sanzione irrogata al medesimo appare assolutamente congrua e, dunque, meritevole di essere integralmente confermata, tenuto conto del parametro della gravità dell'illecito commesso, quale elemento rilevante ai fini della determinazione della sanzione da infliggere.

23 luglio 2012
(massima del 10 settembre 2012)

**Sig.ra SABRINA SIDOTI e PALLACANESTRO PATTI /
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**

(prot. n. 0527 del 1° marzo 2012)

[inibizione e contributo]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Massima

(1) Risulta essere un comportamento sportivo quantomeno anomalo, non tanto quello di avere perso tutte le gare del campionato ma piuttosto quello di avere voluto schierare una squadra non competitiva, composta da giovanissimi, ben al di sotto dei 14 anni, con un numero di atleti di numero inferiore a quelli richiesti da regolamento e, talvolta, senza l'assistenza di un tecnico quale guida sicura per gli atleti in campo. Certo, si ha ragionevole motivo di ritenere che il comportamento e le scelte che hanno ispirato la partecipazione al campionato da parte della Società Patti, va a incidere sulla lealtà e correttezza, quali principi che sovrintendono l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale. Vale però precisare, che la lealtà e la correttezza in ambito sportivo non si misurano sulla base della "qualità" degli atleti e della loro valida, oppure no, preparazione tecnico sportiva, ma piuttosto sul comportamento da tenere dentro e fuori il campo da giuoco, "osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare" (art. 2, comma primo, RG della FIP). La Società Patti si è resa partecipe di un modo di esercizio e partecipazione del giuoco della pallacanestro che non può certo corrispondere ai canoni della lealtà e correttezza, cui deve essere improntata la disciplina sportiva. Anche dal punto di vista dell'immagine stessa dello sport, e della pallacanestro in particolare, risulta

certamente diseducativo il comportamento che ha caratterizzato le scelte compiute dalla Società Patti nel campionato provinciale under 14 della stagione agonistica 2010/11. Con lo svolgimento di un campionato “apparente”, finalizzato a ottenere il finanziamento NAS.

La questione, però, riguarda nello specifico il legale rappresentante della Società Patti, la Sig.ra Sabrina Sidoti, quale responsabile della violazione dell’obbligo di lealtà e correttezza (art. 2 R.G.) Sul punto, risulta eccessiva la quantificazione della sanzione, tenuto conto che la norma (l’art. 39, comma primo, R.G. F.I.P.) prevede una ampia gradualità sanzionatoria inibitoria. Nel caso della Sig.ra Sabrina Sidoti, va rilevato come questa sia subentrata alla carica il 28 marzo 2011, e quindi ben oltre i fatti contestati, che invece risalgono prevalentemente all’anno 2010. Pertanto, le può essere attribuita una responsabilità temporalmente circoscritta, e comunque individuabile solo per un breve turno di tempo rispetto allo svolgimento complessivo del campionato provinciale under 14.

Sig. GERRY CAVALLO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1017 del 27 aprile 2012)

[squalifica]

ARBITRO UNICO

Pres. Bartolomeo Manna

Massime

(1) L'assenza di precedenti disciplinari dei calciatori e l'assenza di premeditazione non costituiscono circostanze attenuanti, semmai la recidiva costituisce una circostanza aggravante ai sensi dell'art 21 CGS; al contrario la sua assenza non è circostanza attenuante. In altri termini il sistema sanzionatorio federale non individua forme di attenuanti generiche, analoghe a quelle previste dall'ordinamento penale.

(2) La piena cognizione riconosciuta a questo Tribunale, a fronte di impugnazione di provvedimenti di tipo sanzionatorio, deve contenersi nel limite della censura dei soli provvedimenti palesemente sproporzionati tra gravità della violazione ed entità della sanzione, non rispettosi dei criteri di equità e di gradualità e tali da condurre a risultati abnormi e non conformi a giustizia.

(3) La diretta applicabilità dell'art.35 CGS, che attribuisce valore di fonte privilegiata di prova al referto arbitrale pone tassativi limitazioni alla possibilità di fornire prove contrarie rispetto al contenuto del referto del Giudice di Gara.

31 luglio 2012
(massime del 19 settembre 2012)

**A.S. BARI SpA e DOTT. CLAUDIO GARZELLI /
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

(prot. n. 1003 del 26 aprile 2012)

[penalizzazione e inibizione]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Enrico De Giovanni

Prof. Avv. Filippo Lubrano

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) L'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla FIGC nei confronti dell'istante poiché l'eventuale riattribuzione di due punti in classifica non darebbe alcun concreto vantaggio, alla luce della classifica finale del campionato di calcio, non è fondata; infatti dalla posizione in classifica, che potrebbe mutare con la riattribuzione di due punti, possono derivare conseguenze concrete, ad esempio in relazione ai finanziamenti attribuibili alle singole società in ragione della predetta posizione nonché alle modalità di partecipazione alla successiva edizione della Coppa Italia; inoltre non può negarsi un interesse morale della società all'attribuzione di una migliore posizione nella classifica finale.

(2) Per costante giurisprudenza del TNAS , da cui non si ha motivo di discostarsi, l'art. 34 c. 2 del CGS va interpretato nel senso che è possibile il deposito del solo dispositivo, con successivo deposito della motivazione. Dunque il termine ivi previsto ha natura palesemente ordinatoria e non perentoria e il deposito differito non vizia la decisione.

(3) La nuova disciplina risultante dalle modifiche introdotte con il C.U. n. 85/A del 8.11.2011, è immediatamente vincolante; vi era dunque obbligo e relativo termine per sanare la pregressa morosità, sia rispetto agli emolumenti che rispetto ai contributi, fino al

giorno 14 novembre; ai fini della perseguibilità dell'illecito è rilevante che esso sussista alla data ultima prefissata, essendo possibile soddisfare la relativa obbligazione anche soltanto poco prima della scadenza, prevenendo gli effetti sanzionatori.

(4) L'art. 10 del CGS (che sanziona i mancati pagamenti), comma 3 lett. a) nella parte riferita agli emolumenti nonché successiva lett. a) riferita ai contributi, nella nuova formulazione è volta semplicemente a stabilire il generale principio del trascinamento dell'illecito nei trimestri seguenti, a prescindere dal fatto che essi si riferiscano all'uno o all'altro trimestre nonché al corrente o alla precedente stagione sportiva; pertanto può essere sanzionato il permanere dell'inadempimento relativo all'ultimo trimestre del precedente anno sportivo. Analoghi principi valgono per l'art. 85 delle NOIF (sulle informative periodiche alla Co.Vi.So.c.) .

(5) Le premesse del C.U. costituiscono parte integrante del comunicato medesimo, la cui conoscenza e integrale rispetto si impongono comunque agli affiliati, cosicché è evidente che di tali premesse si debba tenere conto nell'interpretazione dell' articolato normativo.

31 luglio 2012
(massime del 19 settembre 2012)

A.S. BARI SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1303 del 25 maggio 2012)

[penalizzazione]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Enrico De Giovanni

Prof. Avv. Filippo Lubrano

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) L'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla FIGC nei confronti dell'istante poiché l'eventuale riattribuzione di due punti in classifica non darebbe alcun concreto vantaggio, alla luce della classifica finale del campionato di calcio, non è fondata; infatti dalla posizione in classifica, che potrebbe mutare con la riattribuzione di due punti, possono derivare conseguenze concrete, ad esempio in relazione ai finanziamenti attribuibili alle singole società in ragione della predetta posizione nonché alle modalità di partecipazione alla successiva edizione della Coppa Italia; inoltre non può negarsi un interesse morale della società all'attribuzione di una migliore posizione nella classifica finale.

(2) Per costante giurisprudenza del TNAS , da cui non si ha motivo di discostarsi, l'art. 34 c. 2 del CGS va interpretato nel senso che è possibile il deposito del solo dispositivo, con successivo deposito della motivazione. Dunque il termine ivi previsto ha natura palesemente ordinatoria e non perentoria e il deposito differito non vizia la decisione.

(3) La nuova disciplina risultante dalle modifiche introdotte con il C.U. n. 85/A del 8.11.2011, è immediatamente vincolante; vi era dunque obbligo e relativo termine per sanare la pregressa morosità, sia rispetto agli emolumenti che rispetto ai contributi, fino al giorno 14 novembre; ai fini della perseguibilità dell'illecito è rilevante che esso sussista

alla data ultima prefissata, essendo possibile soddisfare la relativa obbligazione anche soltanto poco prima della scadenza, prevenendo gli effetti sanzionatori.

(4) L'art. 10 del CGS (che sanziona i mancati pagamenti), comma 3 lett. a) nella parte riferita agli emolumenti nonché successiva lett. a) riferita ai contributi, nella nuova formulazione è volta semplicemente a stabilire il generale principio del trascinamento dell'illecito nei trimestri seguenti, a prescindere dal fatto che essi si riferiscano all'uno o all'altro trimestre nonché al corrente o alla precedente stagione sportiva; pertanto può essere sanzionato il permanere dell'inadempimento relativo all'ultimo trimestre del precedente anno sportivo. Analoghi principi valgono per l'art. 85 delle NOIF (sulle informative periodiche alla Co.Vi.So.c.) .

(5) Le premesse del C.U. costituiscono parte integrante del comunicato medesimo, la cui conoscenza e integrale rispetto si impongono comunque agli affiliati, cosicché è evidente che di tali premesse si debba tenere conto nell'interpretazione dell' articolato normativo.

2 agosto 2012
(massime del 16 novembre 2012)

Sig. MARJAN ZEFI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0875 del 10 aprile 2012)

[squalifica]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Dario Buzzelli

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Avv. Enrico De Giovanni

Massime

(1) L'art. 35, comma 11, CGS, ai sensi del quale i rapporti dell'arbitro "fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici, pertanto non è ammissibile una prova testimoniale diretta unicamente a confutare il rapporto arbitrale. Tale efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l'espressione "in occasione dello svolgimento della gara" contenuta nell'art. 35, comma 11, C.G.S. si riferisce chiaramente a tutte circostanze che, trovando "occasione" nella gara, assumono rilevanza per l'ordinamento sportivo. Così, il referto arbitrale mantiene la sua efficacia anche laddove i fatti descritti siano avvenuti a gara terminata, negli spogliatoi, a bordo campo o sugli spalti/gradinate.

(2) Il contesto nel quale i fatti sanzionati disciplinarmente si sono verificati assume rilevanza ai fini della valutazione circa la congruità della sanzione. Devono essere apprezzati, in particolare, il riconoscimento da parte dell'incolpato di aver violato i canoni di comportamento, la sostanziale resipiscenza, l'assenza di precedenti squalifiche, l'assenza di conseguenze penali della vicenda che, pur non essendo rilevante per l'accertamento dei

fatti, va pur sempre apprezzata in quanto indica che la vicenda non ha lasciato strascichi extrasportivi.

10 settembre 2012
(massima del 18 gennaio 2013)

Sig.ra VALERIA CRISTINA MEDETTI / FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

(prot. n. 1035 del 3 maggio 2012)

[azione disciplinare]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Pres. Bartolomeo Manna

Avv. Giovanni Rossi

Massima

(1) Il sindacato del Collegio arbitrale può essere esercitato solo su decisioni definitive della giustizia federale e non anche sugli atti di impulso della competente Procura verso un decisum federale.

28 settembre 2012
(massima del 1° marzo 2013)

ASYSTEL VOLLEY SpA / FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO / LIU – JO e ALTRE

(prot. n. 0113 del 17 gennaio 2012)

[tesseramento]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Claudio Linda

Dott. Giovanni Palazzi

Cons. Maria Elena Raso

Massima

(1) Il contenzioso arbitrale è introdotto previo l'esperimento dei ricorsi contemplati dagli statuti e regolamenti federali.

28 settembre 2012
(massima del 1° marzo 2013)

ASYSTEL VOLLEY SpA / FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO / LIU – JO e ALTRE

(prot. n. 0692 del 21 marzo 2012)

[tesseramento]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Claudio Linda

Dott. Giovanni Palazzi

Cons. Maria Elena Raso

Massima

(1) Il contenzioso arbitrale è introdotto previo l'esperimento dei ricorsi contemplati dagli statuti e regolamenti federali.

1 ottobre 2012
(massime del 14 novembre 2012)

Sig. DANIELE TONDON / FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

(prot. n. 2686 del 25 novembre 2012)

[inibizione]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Avv. Dario Buzzelli

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) Lo svolgimento dell'arbitrato e il potere del Collegio arbitrale di valutazione de novo della controversia, nel pieno e non ristretto contraddittorio delle parti, offrono al Ricorrente la possibilità di ottenere piena tutela sul merito delle sue ragioni di difesa, senza subire conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle pronunce degli organi disciplinari della FIDS.

(2) I testimoni sono soggetti a precisi obblighi, di natura e fonte disciplinare, a presidio della veridicità delle loro deposizioni.

(3) E' necessario raggiungere il livello di prova richiesto per l'affermazione della ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito di mancata denuncia ascritto al Ricorrente, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.

1 ottobre 2012
(massime del 14 novembre 2012)

Sig.ra ALESSANDRA VALERI / FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

(prot. n. 2687 del 25 novembre 2012)

[inibizione]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Avv. Dario Buzzelli

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) Lo svolgimento dell'arbitrato e il potere del Collegio arbitrale di valutazione de novo della controversia, nel pieno e non ristretto contraddittorio delle parti, offrono al Ricorrente la possibilità di ottenere piena tutela sul merito delle sue ragioni di difesa, senza subire conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle pronunce degli organi disciplinari della FIDS.

(2) I testimoni sono soggetti a precisi obblighi, di natura e fonte disciplinare, a presidio della veridicità delle loro deposizioni.

(3) E' necessario raggiungere il livello di prova richiesto per acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.

1 ottobre 2012
(*massime del 14 novembre 2012*)

Sig. FERRUCCIO GALVAGNO / FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

(prot. n. 2688 del 25 novembre 2012)

[radiazione]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Avv. Dario Buzzelli

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) Lo svolgimento dell'arbitrato e il potere del Collegio arbitrale di valutazione de novo della controversia, nel pieno e non ristretto contraddittorio delle parti, offrono al Ricorrente la possibilità di ottenere piena tutela sul merito delle sue ragioni di difesa, senza subire conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle pronunce degli organi disciplinari della FIDS.

(2) I testimoni sono soggetti a precisi obblighi, di natura e fonte disciplinare, a presidio della veridicità delle loro deposizioni.

(3) Le regole che nel sistema (sostanziale e) processuale dello Stato presiedono alla tipicizzazione delle prove (per dedurre diversi gradi di efficacia) ovvero indicano le modalità di raccolta, presentazione e verifica, sotto il profilo dell'ammissibilità nel processo (sia penale che civile), non necessariamente condizionano la valutazione che degli stessi profili debba darsi di fronte al giudice sportivo, e dunque anche di fronte all'organo arbitrale, per le funzioni che esso svolge per il sistema normativo dello sport. Siffatto sistema, infatti, è, come noto, fondato su principi peculiari, e, in quanto dotato di autonomia in senso proprio, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono in riferimento ad ambiti esclusivamente statali, per la tutela delle diverse esigenze ivi affermate. Esso è dunque libero di organizzare e perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti al sistema con mezzi di ricerca e di valutazione delle prove

che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale, e finiscono per riposare sul principio di libertà delle forme di raccolta e di valutazione, fatto salvo, ovviamente, il rispetto dei diritti della difesa in tale esercizio. La "persuasività" dei contenuti delle registrazioni va, ovviamente, verificata assieme alle ulteriori risultanze probatorie, nel complessivo quadro che ne risulta.

(3) E' necessario raggiungere il livello di prova richiesto per acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.

5 ottobre 2012
(massime del 13 novembre 2012)

A.S.G. NOCERINA Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1290 del 25 maggio 2012)

[ammenda con diffida]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Guido Cecinelli

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Avv. Aurelio Vessichelli

Massime

(1) La gerarchia delle fonti del diritto sportivo in ambito nazionale individua in posizione prioritaria, le fonti del Diritto Italiano, lo Statuto, i Principi Fondamentali del CONI, i Regolamenti e le Deliberazioni del CONI, gli Statuti, i regolamenti organici, tecnici e di Giustizia Sportiva emanati dalle singole Federazioni Sportive Nazionali.

(2) Lo Statuto del CONI (art.12 ter punto 1), nell'istituire il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, quale organismo di Giustizia Sportiva superfederale, non ha certamente limitato la sua giurisdizione condizionandola alle norme delle singole Federazioni che, in ogni caso, sono regolate anche da norme superfederali.

(3) L'art.30 c.3 dello Statuto FIGC, che stabilisce l'arbitrabilità per le controversie che hanno dato luogo a sanzioni pecuniarie superiori ad € 50.000,00, non può essere prevalente rispetto alla superiore normativa del CONI e, quindi, del TNAS e del suo Codice dei Giudizi (art.3 punto 1), laddove è prevista la soglia di arbitrabilità per le sanzioni pecuniarie superiori ad € 10.000,00.

(4) L'art.12 ter dello Statuto CONI ha, come inciso, la frase "ove previsto dagli Statuti o dai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e pertanto, riconosce che gli Statuti federali possano, o meno, riconoscere il TNAS ma, nel momento in cui lo riconoscono,

devono applicare la procedura ex Statuto CONI: lo Statuto FIGC riconosce, nel proprio Statuto, il TNAS, disponendo anche l'accesso a tale Tribunale".

(5) Le risultanze del processo sportivo consentono di ritenere provata la violazione contestata alla società ricorrente, alla quale è già stata riconosciuta l'attenuazione della sanzione di cui all'art.14 c.5 C.G.S. "per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza".

12 ottobre 2012
(*massime del 15 novembre 2012*)

**SIG. FABIO SCIO / FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO e
MATERDOMINI VOLLEY Srl**

(prot. n. 0688 del 21 marzo 2012)

[tesseramento]

COLLEGIO ARBITRALE

Pres. Emidio Frascione

Dott. Gennaro Calabrese

Dott. Avv. Mario Formaio

Massima

(1) E' principio generale che le decisioni degli organi giurisdizionali della F.I.PAV. acquistino efficacia vincolante ed esecutiva erga omnes dal giorno successivo all'affissione del Comunicato Ufficiale e che ciò avvenga indipendentemente dalla comunicazione a mezzo telegramma od altro mezzo idoneo, che costituisce semplice strumento integrativo al fine di rendere più facilmente conoscibile la decisione.

12 ottobre 2012
(massima del 16 novembre 2012)

SIG. DANIELE PORTANOVA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2231 del 5 settembre 2012)

[squalifica]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Dario Buzzelli

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Avv. Gabriella Palmieri

Massime

(1) Per il perfezionamento della fattispecie dell'omessa denuncia è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l'antigiuridicità.

(2) Ai fini della quantificazione della sanzione, anche per l'assenza di una cogente pre-determinazione della misura edittale riferibile al caso di specie, deve essere tenuta in considerazione la condotta tenuta in concreto dal calciatore nella vicenda.

15 ottobre 2012
(massime del 16 novembre 2012)

A.S.D. G.S. CRAL COMUNE di ROMA / FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

(prot. n. 2256 del 6 settembre 2012)

[assemblee federali]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Guido Cecinelli

Prof. Avv. Massimo Coccia

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Massime

(1) L'esistenza di un vincolo di forma nella comunicazione di un atto federale è da intendere posto a presidio dell'interesse di carattere generale costituito dalla regolarità della procedura assembleare e, segnatamente, ad evitare la possibilità che il socio assente possa impugnare la stessa assemblea per il vizio di omessa convocazione nei propri confronti.

(2) La ricezione della convocazione determina il dies a quo per il computo del termine per l'impugnazione, termine stabilito a tutela dell'interesse individuale del ricorrente che, quindi, vi può in ogni momento rinunciare.

L'insieme delle disposizioni statutarie e di quelle inserite nei testi regolamentari federali risulta formulato con l'intento di favorire, al più alto grado, la partecipazione dei rappresentanti delle tre categorie – dirigenti, atleti e tecnici – e ciò in piena sintonia con i principi generali dell'ordinamento e, in particolare con il principio di democraticità e di massima partecipazione alla vita federale, più volte ribaditi anche nei c.d. "Principi Fondamentali degli statuti federali" approvati dal Consiglio Nazionale del CONI.

15 ottobre 2012
(massima del 28 febbraio 2013)

U.S. FOGGIA SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1229 del 18 aprile 2012)

[penalizzazione]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Aurelio Vessichelli

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massima

(1) L'art. 85 lett. C) , par.V) , delle NOIF stabilisce espressamente che: "...in caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute".

29 ottobre 2012
(*massime del 28 novembre 2012*)

Sig. FRANCESCO CERAVOLO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0838 del 5 aprile 2012)

[inibizione]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Dario Buzzelli

Massime

(1) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l'organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.

(2) Al tesserato che sia chiamato a testimoniare in procedimenti che presentano risvolti disciplinari incombono obblighi di buona fede e di leale cooperazione con il giudicante.

29 ottobre 2012

(massime del 28 novembre 2012)

Sig. CATALDO CERAVOLO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0911 del 16 aprile 2012)

[sospensione licenza e ammenda]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Dario Buzzelli

Massime

(1) La deferibilità di controversie ad arbitrato presso il TNAS è effettivamente limitata in ragione del tipo e della misura della sanzione inflitta, intorno alla quale è insorta controversia.

(2) L'art. 30 comma 3 dello Statuto della FIGC sottrae alla portata materiale dell'accordo compromissorio le controversie concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a € 50.000: ciò sottrae all'organo arbitrale la possibilità di conoscere dell'impugnazione proposta avverso l'ammenda inferiore a € 50.000 inflitta al ricorrente. Ma la limitazione del potere dell'organo arbitrale non impedisce peraltro al Collegio Arbitrale di tenere conto della (definitiva) sanzione dell'ammenda all'atto della valutazione dell'appropriatezza della diversa sanzione, rientrante nella competenza arbitrale, erogata al ricorrente in un unico contesto: ammenda e sospensione, infatti, della licenza sono due sanzioni distinte e ai fini della individuazione dei limiti alla conoscibilità dell'impugnazione ognuna di esse deve essere separatamente considerata, ma risulta innegabile che l'organo disciplinare della FIGC abbia inteso commisurare la sanzione alla "gravità dei fatti" considerando le due sanzioni congiuntamente. Dunque, nel valutare la congruità della sanzione della sospensione della licenza, l'organo arbitrale operante in base al Codice TNAS ben potrà

considerare la circostanza che essa si accompagna alla (intangibile) sanzione dell'ammenda.

(3) La natura pienamente devolutiva della domanda al TNAS, infatti, quale mezzo di revisione "esterna" e de novo del provvedimento disciplinare, se da un lato consente alle parti una nuova discussione del merito della controversia e quindi comporta la possibilità di dare ingresso a prove non proposte agli, o non ammesse dagli, organi disciplinari o di ascoltare nuovamente testimoni già assunti, postula altresì un'autonomia del separato procedimento arbitrale, che non rappresenta nuovo grado di giustizia endo-federale. Dunque, laddove le parti intendano sottoporre al Collegio istanze istruttorie lo devono fare espressamente, senza fare riferimento globale e generico alle precedenti fasi, affinché in esso la prova si formi compiutamente. Resta ovviamente fermo il principio per cui, comunque, gli atti della fase disciplinare entrano in arbitrato come tali (art. 21 comma 4). Dunque, non sussiste alcun onere di rinnovazione in capo al soggetto che su di esse (ed in particolare sulle risultanze istruttorie) intenda basarsi.

(4) I comportamenti posti in essere dal ricorrente, incontestabili in quanto risultanti da una serie di evidenze istruttorie raccolte in ambito endo-federale, risultano essere in contrasto con una serie di obblighi che lo stesso si è impegnato a rispettare con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della licenza quale agente di calciatori (tra gli altri: .l'obbligo di comportarsi "*secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*" (art. 1 comma 1 CGS); di svolgere la propria attività "*con trasparenza e indipendenza*" (art. 3 comma 4 RAC); di improntare il proprio operato a "*principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale*" (art. 12 comma 1 RAC); di svolgere il suo lavoro "*coscienziosamente*" e di comportarsi nella sua attività professionale "*in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione*" (art. 1 del Codice di Condotta)).

(5) L' art. 7 comma 1 lett. a del RAC dispone che qualsiasi incarico presso una società affiliata alla FIGC sia incompatibile con l'esercizio della attività di agente. A parere del Collegio arbitrale la norma appare intesa a scindere la posizione degli agenti ("liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC": art. 1 comma 3 RAC) da quella dei soggetti operanti nei quadri delle società calcistiche: connota cioè uno status, e non la successiva estrinsecazione di una attività sulla base di esso. E non, quindi, l'interpretazione secondo la quale non sarebbe sufficiente la mera iscrizione all'albo degli agenti, affinché sorga la menzionata

incompatibilità, ma sarebbe necessario anche un effettivo svolgimento dell'attività di agente.

31 ottobre 2012
(massima del 14 novembre 2012)

Sig. ANTONIO REBESCO / COSENZA CALCIO 1914 Srl

(prot. n. 0945 del 13 aprile 2011)

[rapporti economici agente - società]

COLLEGIO ARBITRALE

Cons. Ermanno Granelli

Dott. Giancarlo Armati

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massima

(1) La situazione contrattuale e i relativi inadempimenti vengono provati documentalmente dal mandato fra la società sportiva e l'agente, dalla fattura emesse in favore della società sportiva e dal corrispondente bonifico bancario effettuato dalla stessa società in favore del ricorrente.

5 novembre 2012
(*massime del 14 novembre 2012*)

Sig. MAVILLO GHELLER / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2397 del 17 settembre 2012)

[squalifica]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Avv. Dario Buzzelli

Massime

(1) Quando non emerge un quadro sufficientemente definito di riscontro in ordine alle dichiarazioni di incolpazione, il prevenuto va prosciolto.

(2) Sebbene per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, è comunque necessario acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.

8 novembre 2012
(massime del _____)

U.C. SAMPDORIA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1932 del 2 agosto 2012)

[ammenda]

ARBITRO UNICO

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

[in corso di pubblicazione]

13 novembre 2012
(*massime del 15 novembre 2012*)

Sig. MARCO CAVALIERE / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1733 del 10 luglio 2012)

[squalifica]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Guido Cecinelli

Pres. Bartolomeo Manna

Avv. Gabriella Palmieri

Massime

(1) L'art. 46, comma 4, del CGS prevede, per l'impugnazione, il termine decadenziale di sette giorni decorrente dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

(2) Il Secondo Grado è rimasto coinvolto nella decadenza imputabile solo all'istante, il quale ha sicuramente avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa.

(3) L'art.35 del CGS attribuisce al referto dell'arbitro "piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", superabile solo, a fini limitati, con riprese filmate o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale. La fede privilegiata del referto arbitrale, è confermata dalla costante giurisprudenza del TNAS.

15 novembre 2012
(*massime del 15 novembre 2012*)

Sig. ANGELO ALESSIO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2223 del 4 settembre 2012)

[squalifica]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Prof. Luca Di Nella

Avv. Enrico De Giovanni

Massime

(1) Il Codice TNAS conferisce all'arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. In particolare, il procedimento TNAS ha natura pienamente devolutiva: di conseguenza, irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l'annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell'arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio .

(2) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme

anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l'organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.

(3) La responsabilità per omessa denuncia si fonda, nel sistema del CGS, sulla consapevolezza, addebitabile al tesserato, del fatto che sia un illecito in corso di realizzazione da parte di altro soggetto e, in particolare, sulla possibilità che questi ne percepisca l'antigiuridicità. Dunque, la responsabilità del tesserato è senz'altro personale, in quanto può derivare esclusivamente da fatto proprio dello stesso, e non può discendere di per sé da una posizione che il tesserato abbia all'interno di un'organizzazione sportiva, quale riflesso oggettivo della stessa.

(4) La sanzione inflitta deve essere commisurata sia al ruolo ricoperto dal ricorrente, sia alle sanzioni irrogate ad altri soggetti sanzionati per la medesima violazione in relazione agli stessi fatti.

15 novembre 2012
(*massime del* _____)

Sig. ANTONIO CONTE / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2165 del 29 agosto 2012)

[squalifica]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Prof. Guido Calvi

Avv. Enrico De Giovanni

Massime

[in corso di pubblicazione]

28 novembre 2012
(massime dell'11 gennaio 2013)

**Sig. IVAN NICOLA BELLAROSA / AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – COMMISSIONE
SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA**

prot. n. 1298 del 25 maggio 2012)

[esclusione classifica altro concorrente]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Massimo Coccia

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Avv. Italo Vitellio

Massime

(1) L'adesione di una Federazione sportiva nazionale al sistema di giustizia previsto nello Statuto del CONI determina la devoluzione delle doglianze relative alle decisioni dei rispettivi organi di ultimo grado federale alla cognizione all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, dei collegi arbitrali del TNAS o a quella del Tribunale Nazionale Antidoping, a seconda del rispettivo riparto di competenze.

(2) L'iscrizione di un atleta ad una gara o campionato svolto sotto l'egida di una federazione sportiva, pur non essendo tesserato per tale federazione, implica il chiaro consenso al rispetto delle norme federali relative o connesse alla gara o al campionato, ivi incluse le norme – necessariamente collegate a quelle di gara – relative al sistema di giustizia sportiva istituito presso tale federazione e/o richiamato dalle norme federali, seppure nei limiti della connessione alle gare e campionati effettivamente disputati.

(3) In caso di litisconsorzio passivo necessario, qualora tutte le parti del giudizio non abbiano proceduto di comune accordo alla designazione di un arbitro unico o di un Collegio arbitrale, la composizione del Collegio stesso e l'individuazione del suo Presidente spetta al Presidente del TNAS. Nel caso in cui ciò non avvenga, trova

necessaria applicazione il disposto del comma terzo dell'art 816 quater c.p.c., con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'arbitrato.

30 novembre 2012
(*massime del 30 novembre 2012*)

Sig. FILIPPO CRISTANTE – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

prot. n. 1870 del 27 luglio 2012)

[squalifica]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Carlo Bottari

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) Il comportamento di un calciatore consistente nella partecipazione a un incontro finalizzato alla realizzazione di una combine, dove si manifesta compiutamente l'intento illecito, non "alleggerisce" la sua posizione, ma, attesa la particolarità del caso di specie, consente di inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche ai fini di una congrua e proporzionata applicazione della sanzione.

(2) Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che l'apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all'entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all'entità dell'inadempimento realizzatosi.

10 dicembre 2012
(massime del _____)

**A.S.G. NOCERINA Srl – U.S. GROSSETO F.C. Srl, Sig. PIERO CAMILLI,
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
SERIE B e LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

prot. n. 2100 del 23 agosto 2012)

[esclusione dal campionato]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Angelo Piazza

Avv. Giuseppe Albenzio

Dott. Giancarlo Armati

Massima

(1) Poiché il provvedimento disciplinare adottato dalla F.I.G.C. nei confronti di un tesserato produce meri effetti riflessi ed indiretti in capo al terzo, questi non è legittimato ad impugnare innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport siffatto provvedimento, essendo sfornito di qualsiasi titolo a far valere un interesse pretensivo all'applicazione di misure sanzionatorie.

13 dicembre 2012
(massime del 28 gennaio 2013)

Sig. SIMONE SEGHEDONI / Sig. MARCO GIOVIO

(prot. n. 1607 del 27 giugno 2012)

[rapporti economici agente - calciatore]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Guido Cecinelli

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massime

(1) Il Regolamento Agenti applicabile alla fattispecie è quello dell'anno 2007, in quanto in vigore all'epoca della stipulazione del contratto in ordine al quale è insorta controversia, a nulla rilevando, in un contesto diverso da quello disciplinare, le prescrizioni sostanziali di versioni successivamente entrate in vigore. Secondo la normativa applicabile, i compensi dell'Agente devono essere percepiti fino alla sottoscrizione, successiva alla revoca del mandato, di un nuovo contratto da parte del Calciatore.

(2) Gli interessi ex D.Lgs. n.231/2002 non sono applicabili alla fattispecie, per carenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 della citata normativa.

18 dicembre 2012
(*massime del* _____)

Sig. CARLO GERVASONI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2154 del 16 settembre 2011)

[squalifica]

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Domenico La Medica

Dott. Giancarlo Castiglione

Avv. Dario Buzzelli

Massime

(1) La decisione della CGF sulla dichiarazione di responsabilità dell'istante e sulla sanzione irrogata al medesimo appare assolutamente congrua e, dunque, meritevole di essere integralmente confermata, tenuto conto del parametro della gravità dell'illecito commesso, quale elemento rilevante ai fini della determinazione della sanzione da infliggere.

19 dicembre 2012
(*massime del 28 gennaio 2013*)

A.P. SANT'ANTIMO Srl / FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

(prot. n. 2996 del 5 novembre 2012)

[esclusione dal campionato]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Guido Cecinelli

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Avv. Dario Buzzelli

Massime

(1) L'ingiunzione di pagamento costituisce atto idoneo a provocare effetti con carattere sanzionatorio e la sua eventuale impugnazione deve essere proposta entro i termini previsti. La mancata impugnazione entro i termini previsti palesa acquiescenza al termine assegnato.

(2) Non può essere invocato l'errore scusabile in quanto la ratio è quella di dover tenere conto delle difficoltà che i cittadini possono avere a fronte della complessità dell'ordinamento giuridico e di un quadro normativo confuso e privo di chiarezza: nel caso concreto non si trae dagli atti la violazione di alcun canone di condotta da parte della F.I.P., agevolmente percepibile nella sua portata vincolante.

La costante giurisprudenza ha stabilito che nel giudizio sulla concedibilità dell'errore scusabile, occorre considerare il comportamento di chi sia stato tratto in errore e le eventuali attività equivoche poste in essere da parte della amministrazione (C. di St. Ad. Plen. N.32/2012; Cass. n.2424/04): dagli atti e dai fatti del giudizio non è emersa l'illegittimità del comportamento della F.I.P. e la violazione dei limiti interni della discrezionalità costituiti dal dovere di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione (Cass. SS.UU. 500/1999).